

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/274 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2026**

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerato quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2012 ⁽²⁾, la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»).
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 ⁽⁴⁾, la Commissione ha modificato la definizione del prodotto contenuta nelle misure iniziali, con l'esclusione delle importazioni di macinini per condimenti o spezie in ceramica e delle loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, macinini per caffè in ceramica, affilacoltelli in ceramica, affilatrici in ceramica, utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane in seguito a un riesame intermedio parziale della definizione del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1072/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/412/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 273, 24.10.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1932/oj).

- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 ⁽⁵⁾, la Commissione ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»).
- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 ⁽⁶⁾, la Commissione ha modificato le misure in vigore in seguito a un'inchiesta antielusione. Il regolamento (UE) 2019/2131 ha esteso il dazio del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione alle importazioni dichiarate da 33 società precedentemente soggette a un dazio inferiore e risultate coinvolte in pratiche di elusione mediante la riorganizzazione dei canali di vendita tramite alcuni produttori esportatori cinesi e ha revocato i relativi codici addizionali TARIC.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 ⁽⁷⁾, la Commissione ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza.
- (7) Le aliquote individuali del dazio antidumping attualmente in vigore sono comprese tra il 13,1 % e il 18,3 %. A tutti i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato alle misure iniziali («inchiesta iniziale») è stato applicato un dazio del 17,9 % e tutte le altre società sono soggette al dazio residuo del 36,1 %.

1.2. Apertura

- (8) Il 19 dicembre 2024 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ («avviso di apertura»).
- (9) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una domanda di riesame limitata al dumping presentata il 17 ottobre 2024 da Cerame Unie/The European Federation of Ceramic Table and Ornamentalware (FEPP) («Cerame Unie» o «richiedente»). La domanda è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del carattere duraturo del cambiamento di circostanze sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (10) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'importatore indipendente Holst Porzellan GmbH ha chiesto di interrompere il procedimento, considerando che l'inchiesta si basava su una domanda del 17 ottobre 2024, mentre secondo la società nel fascicolo consultabile dalle parti interessate non era disponibile alcuna domanda recante tale data.
- (11) La Commissione ha chiarito che l'avviso di apertura faceva riferimento alla domanda presentata e ricevuta il 16 ottobre 2024 che pertanto, secondo la prassi della Commissione e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, si considerava presentata il giorno successivo. La versione non riservata della domanda è stata resa disponibile anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, alle quali è stato concesso un termine di 37 giorni per presentare osservazioni al riguardo ⁽⁹⁾.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1198/oj) modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/571 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/571/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2131/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 della Commissione, del 7 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1981, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1981/oj).

⁽⁸⁾ GU C, C/2024/7456, 19.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7456/oj>.

⁽⁹⁾ Cfr. nota al fascicolo sulla versione consultabile (Sn t25.002029).

- (12) Holst Porzellan ha affermato che un numero significativo di fabbricanti dell'Unione che hanno espresso sostegno elencati da Cerame Unie non è coinvolto nel prodotto in esame, né è interessato dalle importazioni dalla Cina. L'importatore ha inoltre chiesto l'elenco completo dei fabbricanti che sostenevano la domanda.
- (13) Holst Porzellan non ha fornito alcun elemento di prova in merito a tale argomentazione. La domanda è stata presentata il 17 ottobre 2024 dal richiedente per conto dell'industria dell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Secondo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, un'inchiesta può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia rappresentano oltre il 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione. Poiché si stima che Cerame Unie rappresenti oltre il 37 % della produzione totale dell'industria dell'Unione, tale condizione era soddisfatta e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (14) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

1.4. Parti interessate

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i produttori esportatori noti, gli operatori commerciali, le autorità cinesi e gli importatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (16) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Campionamento

1.5.1. Campionamento dei produttori esportatori cinesi

- (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (18) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (19) 567 produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Tali produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano nel complesso oltre l'80 % delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (20) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori cinesi, la Commissione ha deciso di limitare l'inchiesta a un numero adeguato di produttori esportatori, selezionando un campione conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Il 21 febbraio 2025 la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame⁽¹⁰⁾. I due gruppi inseriti nel campione coprivano oltre il 10 % del quantitativo totale stimato di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica esportati nell'Unione dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (21) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione in via provvisoria.

⁽¹⁰⁾ Nota al fascicolo del 21 febbraio 2025, documento n. t25.002338 (disponibile nel fascicolo pubblico).

- (22) Cerame Unie ha sottolineato di non essere in grado di formulare osservazioni sulla scelta di Hunan Hualian China Industry e Hunan Hualian Ebillion China Industry («Hunan Hualian Group») a causa di omissioni nella versione consultabile. Cerame Unie ha anche rilevato discrepanze tra la risposta di un produttore esportatore al modulo di campionamento e le informazioni fornite nel modulo di campionamento nell'ultimo riesame in previsione della scadenza. Cerame Unie ha suggerito che la società potrebbe aver volontariamente omesso di comunicare vendite per evitare di essere inserita nel campione e ha esortato la Commissione a chiarire la situazione.
- (23) La Commissione ha riesaminato le comunicazioni di Hunan Hualian China Industry e Hunan Hualian Ebillion China Industry e ha chiesto alle società di fornire una versione consultabile aggiornata, che è stata poi aggiunta al fascicolo pubblico ⁽¹¹⁾. Per quanto riguarda il produttore esportatore con presunte comunicazioni incoerenti, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato tra il volume delle esportazioni nell'UE indicato nel modulo di campionamento e i volumi registrati con il codice addizionale TARIC della società e ha constatato che, sebbene vi fossero effettivamente discrepanze tra le due cifre, il volume rettificato delle esportazioni nell'UE sarebbe stato comunque troppo basso per collocare la società tra i maggiori produttori esportatori e quindi inserirla nel campione. La rettifica non ha pertanto inciso sulla decisione di non inserire nel campione la società.
- (24) Uno dei gruppi selezionati nel campione provvisorio, Fun Lin Wah Group, ha presentato osservazioni chiarendo di aver indicato come vendite proprie all'UE le vendite effettuate a operatori commerciali indipendenti che esportavano nell'UE e di non essere in grado di garantire la collaborazione di tali operatori commerciali indipendenti.
- (25) Il 13 maggio 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo in cui informava le parti interessate che, a seguito delle osservazioni ricevute sul campione provvisorio, conformemente al punto 5.3 dell'avviso di apertura aveva modificato il campione provvisorio di produttori esportatori precedentemente selezionato per inserirvi un ulteriore gruppo denominato Hunan Huazhi Group. Non sono pervenute ulteriori osservazioni. Il 21 maggio 2025 la Commissione ha confermato il campione definitivo ⁽¹²⁾ dei produttori esportatori, le cui esportazioni rappresentavano oltre il 12 % del quantitativo dichiarato di esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame dei produttori esportatori che hanno collaborato. Non sono pervenute osservazioni.
- (26) In seguito alla divulgazione delle informazioni, uno dei produttori esportatori inseriti nel campione, Hunan Huazhi Group, ha sostenuto che, nonostante l'elevato tasso di collaborazione, riguardante oltre l'80 % di tutte le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano solo il 12 % delle importazioni stimate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dato che, a suo avviso, il campione non era rappresentativo, le conclusioni raggiunte durante la verifica delle società inserite nel campione non possono essere estese al resto dell'industria.
- (27) L'importatore Holst Porzellan ha criticato la selezione del campione, ritenendolo non rappresentativo rispetto al numero totale di produttori di oggetti per il servizio da tavola in ceramica in Cina, e la variazione dei margini di dumping individuali a cui erano soggetti i gruppi. Un altro importatore indipendente, Josef Mäser GmbH, ha contestato la rappresentatività del campione, sostenendo che tutti i produttori erano situati nella stessa regione della RPC e non offrivano un equilibrio geografico rappresentativo.
- (28) La Commissione ha ricordato che il campione è stato selezionato conformemente alle disposizioni del regolamento di base. Data la frammentazione del mercato, la Commissione ha ritenuto che l'estensione del campione sarebbe stata indebitamente gravosa e non avrebbe prodotto miglioramenti significativi in termini di rappresentatività. In prospettiva, inserendo nel campione il successivo maggior produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola in ceramica la rappresentatività del campione sarebbe aumentata di meno di 2 punti percentuali. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la Commissione ha informato Josef Mäser GmbH che i produttori esportatori inseriti nel campione di fatto erano situati in tre regioni amministrative diverse. Inoltre il 13 maggio 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo che informava le parti interessate in merito alla composizione del campione definitivo di produttori esportatori, ma non sono pervenute osservazioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.5.2. Campionamento degli importatori

- (29) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

⁽¹¹⁾ Documento n. t25.008995.

⁽¹²⁾ Nota al fascicolo del 21 maggio 2025, documento n. t25.005523 (disponibile nel fascicolo pubblico).

- (30) Nessun importatore si è manifestato.
- (31) Al momento della divulgazione definitiva delle informazioni, diversi importatori hanno affermato di non essere stati informati dell'apertura dell'inchiesta. Alcuni di questi importatori hanno inoltre denunciato il fatto che la mancanza di un campione di importatori aveva inciso negativamente sull'esito dell'inchiesta.
- (32) Con l'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a registrarsi come parti interessate e a partecipare al campionamento. Come descritto tuttavia al considerando 30, nessun importatore si è manifestato e pertanto non è stato necessario procedere al campionamento.

1.5.3. *Esame individuale*

- (33) All'apertura dell'inchiesta, 19 produttori esportatori cinesi hanno manifestato interesse ad essere oggetto di un esame individuale, ma nessuna di tali 19 società ha risposto al questionario per il campionamento. Si è pertanto ritenuto che nessuna società avesse formalmente richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

1.6. **Risposte al questionario e visite di verifica**

- (34) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito risposte al questionario.
- (35) La Commissione ha inviato questionari ai tre gruppi di società inseriti nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ⁽¹³⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (36) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping.
- (37) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

— Fun Lin Wah Group:

- Fun Lin Wah Enterprise Limited, Hong Kong
- Rong Lin Wah Industrial, Shenzhen, Cina
- Red Star Ceramics Limited, Yiyang, Cina

— Hunan Hualian Group:

- Hunan Hualian Ebillion China Industry, Liling, Cina
- Hunan Hualian China Industry, Liling, Cina

— Hunan Huazhi Group:

- Hunan Huazhi Ceramic, Liling, Cina
- Liling Leyi Home Trade, Liling, Cina.

⁽¹³⁾ <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2767>.

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (38) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 a seguito di un riesame della definizione del prodotto avviato il 12 aprile 2017 ⁽¹⁴⁾, ossia oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame» o «oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica»).
- (39) Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possono essere di porcellana (anche bone china), terracotta comune, grès, terracotta fine o altri materiali. Il prodotto finale in ceramica dipende dal tipo e dalla composizione delle principali materie prime, quali argilla, caolino, feldspato e quarzo.
- (40) Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sono commercializzati secondo diverse modalità che si sono evolute nel tempo. Si tratta di oggetti impiegati in contesti molto diversi, come abitazioni private, alberghi, ristoranti o istituti di cura, e destinati principalmente a venire a contatto con prodotti alimentari.
- (41) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diversi importatori indipendenti si sono manifestati e hanno chiesto l'esclusione dalle misure di alcuni prodotti quali, tra l'altro, ceramiche rivestite per sublimazione, sbocchi di ceramica rivestiti di poliestere per la stampa sublimatica e sbocchi di ceramica con uno o più rivestimenti di vernice.
- (42) La Commissione ha ricordato che il prodotto in esame nella presente inchiesta è lo stesso definito nel regolamento che istituisce le misure iniziali e che la portata del riesame intermedio è limitata all'inchiesta relativa al dumping, come indicato al punto 1 dell'avviso di apertura. Gli importatori inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova concreto, anche per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, al fine di giustificare l'esclusione. Le richieste sono state pertanto respinte.

2.2. Prodotto in esame

- (43) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese attualmente classificato con i codici NC 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) («prodotto in esame»).

2.3. Prodotto simile

- (44) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nelle precedenti inchieste di riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame intermedio ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
 - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
 - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (45) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 117 del 12.4.2017, pag. 12).

3. DUMPING

- (46) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni sul calcolo del margine di dumping dal richiedente, dai tre produttori esportatori inseriti nel campione, dalla China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts («CCCLA») e da diversi importatori.
- (47) Si sono svolte audizioni con Hunan Hualian Group, POS Germany, Sayano Deutschland GmbH, Holst Porzellan GmbH, Josef Mäser GmbH e Ritzenhoff & Breker GmbH.

3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (48) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (49) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. 68 produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
- (50) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (51) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute osservazioni.
- (52) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Turchia può essere considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
- (53) Il 6 giugno 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato possibili paesi rappresentativi, vale a dire Brasile, Thailandia e Turchia, e ha concluso che, sulla base di una valutazione preliminare dei dati disponibili (sintetizzati di seguito ai considerando da 77 a 101), intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da un produttore esportatore inserito nel campione. Tutte le osservazioni sono esaminate di seguito.
- (54) Il 18 agosto 2025 la Commissione ha confermato con una seconda nota («seconda nota») alle parti interessate le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da un produttore esportatore. Tutte le osservazioni sono esaminate di seguito.

3.2. Valore normale

- (55) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(56) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

(57) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1. Esistenza di distorsioni significative

(58) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l'utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l'esistenza di distorsioni significative.

(59) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l'esistenza di distorsioni significative.

(60) Nella domanda, il richiedente ha sottolineato l'esistenza di distorsioni sistemiche trasversali in Cina e ha analizzato gli interventi pubblici a vari livelli dell'economia, in particolare nel settore della ceramica e nel mercato degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina.

(61) Nella domanda si osservava inoltre che il settore della ceramica cinese, compreso il mercato del prodotto oggetto del riesame, è servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità cinesi. A tale riguardo i richiedenti hanno rilevato l'interferenza del governo della RPC nell'economia attraverso stretti legami tra il partito comunista cinese («PCC») ed enti pubblici e privati e hanno affermato che gli obiettivi strategici del governo della RPC sono conseguiti attraverso diverse misure, tra cui i piani economici nazionali.

(62) La domanda citava in particolare il piano di sviluppo dell'industria leggera della Cina per il periodo 2016-2020 e i relativi pareri orientativi del 2022 sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dell'industria leggera, che mirano a rafforzare e migliorare le politiche di sostegno fiscale e finanziario per il settore e a incoraggiare le amministrazioni locali a perseguire gli obiettivi fissati per il settore anche a livello provinciale e comunale ⁽¹⁵⁾. Il richiedente ha osservato che, data la sua importanza all'interno dell'industria leggera cinese, l'industria della ceramica è costantemente soggetta alla supervisione strategica e agli orientamenti del governo della RPC per garantire il rispetto di tali piani. Il piano di lavoro per la crescita costante dell'industria leggera (2023-2024), che comprende anche il settore della ceramica, rappresenta un altro documento strategico messo in atto dal governo della RPC per guidare il funzionamento del settore, attraverso l'adozione di «misure più potenti [...] per rafforzare lo slancio dello sviluppo, ottimizzare la struttura economica e promuovere la continua ripresa dell'economia» ⁽¹⁶⁾.

(63) Nella domanda si osserva inoltre che la presenza dello Stato nelle imprese gli consente di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha ribadito le conclusioni della Commissione nel primo riesame in previsione della scadenza, in particolare per quanto riguarda la continua ingerenza cinese attraverso la creazione di cellule del PCC in imprese statali e private. Il richiedente ha fatto riferimento alla presenza del PCC in società quali Great Wall Group e Guandong Sitong, con membri del PCC in posizioni dirigenziali. La domanda inoltre evidenziava l'inclusione delle materie prime ceramiche nei piani provinciali, ad esempio nel piano globale per le risorse minerarie di Jiangxi (2016-2020) e nel piano generale provinciale delle risorse minerarie del Guangdong (2021-2025).

(64) Il richiedente ha sottolineato inoltre l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Sono evidenziate le risultanze di precedenti inchieste antidumping, in cui la Commissione ha stabilito che le risorse sono assegnate a settori designati come strategici, o comunque importanti dal punto di vista economico, compreso il settore della ceramica, e ha ricordato che il governo della RPC ha attuato una «strategia di sviluppo di cluster industriali» per fornire infrastrutture strategiche e strutture specializzate. Il richiedente ha pertanto concluso che lo Stato cinese

⁽¹⁵⁾ Consiglio di Stato cinese - Guiding Opinions of Five Departments on Promoting High-Quality Development of Light Industry; disponibile all'indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/19/content_5696665.htm (consultato il 16 ottobre 2025).

⁽¹⁶⁾ Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione — Interpretation of Work Plan for the Steady Growth of Light Industry (2023-2024); disponibile all'indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6895224.htm (consultato il 16 ottobre 2025).

assegna risorse al settore della ceramica cinese, imponendo nel contempo alle società di aderire alle politiche statali che influenzano le forze del libero mercato in tale settore. La domanda esaminava anche la mancanza e l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale nel settore della ceramica e nel mercato del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha rilevato l'importante ruolo svolto dal governo della RPC nelle procedure di insolvenza, compreso il fatto che i tribunali cinesi sono subordinati al governo nel decidere se accettare o respingere le domande delle società quotate. Per quanto riguarda il diritto patrimoniale in Cina, il richiedente ha indicato che tutti i terreni sono di proprietà dello Stato e pertanto la loro assegnazione dipende esclusivamente dal governo della RPC. Sono inoltre ribadite le risultanze del primo riesame in previsione della scadenza, in cui la Commissione ha stabilito che, nonostante l'esistenza di disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente, tali disposizioni sono regolarmente disattese.

- (65) La domanda sottolineava infine che i costi salariali sono soggetti a distorsioni in Cina, in particolare nel settore della ceramica e nel mercato del prodotto oggetto del riesame. Tali distorsioni sono già state accertate nel primo riesame in previsione della scadenza e il richiedente non ha riscontrato elementi di prova del fatto che il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina sia protetto dalle distorsioni dei costi salariali.
- (66) In secondo luogo, in una recente inchiesta concernente il settore della ceramica nella RPC ⁽¹⁷⁾, la Commissione ha riscontrato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. In tale inchiesta la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ⁽¹⁸⁾. La Commissione ha concluso in particolare che nel settore della ceramica non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ⁽¹⁹⁾, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ⁽²⁰⁾. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato ⁽²¹⁾. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ⁽²²⁾. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore della ceramica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quinto trattino del regolamento di base ⁽²³⁾, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC ⁽²⁴⁾.
- (67) In terzo luogo, nell'ultimo riesame in previsione della scadenza concernente il prodotto oggetto del riesame ⁽²⁵⁾ la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC, in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da incidere su detta conclusione.
- (68) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell'economia della Cina («relazione») ⁽²⁶⁾, elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l'esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (69) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

⁽¹⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/493, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/493/oj).

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando da 99 a 137.

⁽¹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 104.

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 135.

⁽²¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 108.

⁽²²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 127.

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 128.

⁽²⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 129.

⁽²⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981.

⁽²⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 10 aprile 2024, SWD (2024) 91 final.

- (70) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2. *Paese rappresentativo*

- (71) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽²⁷⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
 - l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
 - qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

- (72) Come spiegato ai considerando 53 e 54, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 6 giugno 2025, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 19 agosto 2025. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. In entrambe le note sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.3. *Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC*

- (73) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Brasile, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (74) Non sono pervenute osservazioni riguardo alla selezione dei paesi individuati in tale nota.

3.2.4. *Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo*

- (75) Nella prima nota la Commissione ha esaminato le importazioni dei principali fattori produttivi originari della Repubblica popolare cinese in ciascuno dei potenziali paesi rappresentativi durante il periodo dell'inchiesta. Le importazioni dalla Cina rappresentavano una quota significativa delle importazioni della Thailandia, pari a circa il 36 % del quantitativo complessivo importato, mentre le importazioni cinesi in Brasile e in Turchia erano trascurabili.
- (76) La Commissione ha ritenuto che la Thailandia, a causa della sua percentuale di importazioni cinesi, non dovrebbe essere considerata un paese rappresentativo paragonato a Brasile e Turchia.

⁽²⁷⁾ Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto (<https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>).

- (77) Analizzando le importazioni dal resto del mondo in termini di quantitativi effettivi importati, la Turchia ha importato quantitativi di caolino (la principale materia prima in termini di quantità) 11 volte superiori e quantitativi di pigmento 2 volte superiori dal resto del mondo rispetto al Brasile. Per quanto riguarda l'ossido di zinco, le importazioni del Brasile sono 7 volte superiori rispetto alla Turchia.
- (78) In confronto alla Turchia, il Brasile ha importato una quantità notevolmente inferiore di caolino, la principale materia prima in termini quantitativi, e inoltre la sua percentuale di importazioni cinesi per altri codici SA era più elevata. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni turche dovrebbero essere prese in considerazione per stabilire i valori dei fattori produttivi.
- (79) Nella prima nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per Kütahya Porselen Sanayi A.S. («Kütahya Porselen»), un produttore turco del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (80) Hunan Hualian Group ha presentato osservazioni in merito alla scelta del paese rappresentativo appropriato e alla scelta di Kütahya Porselen come fonte per SGAV e profitti.
- (81) Per quanto riguarda la decisione della Commissione di non considerare la Thailandia un paese rappresentativo a causa della sua elevata percentuale di importazioni cinesi, Hunan Hualian Group ha sostenuto che la quota consistente di materie prime importate dalla Cina in Thailandia, pari al 36,3 %, non era sufficiente per dimostrare una distorsione dei prezzi di riferimento e ha sottolineato che i prezzi all'importazione in Thailandia erano, per la maggior parte, superiori a quelli della Turchia.
- (82) Hunan Hualian Group ha inoltre affermato che la Turchia non avrebbe dovuto essere considerata un paese rappresentativo appropriato a causa della sua situazione economica eccezionale e dell'inflazione elevata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo tali argomentazioni, la forte inflazione ha falsato i prezzi di riferimento e ha inciso sull'esatta rappresentazione delle informazioni finanziarie a norma dei principi contabili internazionali per le economie inflazionistiche («IAS 29»⁽²⁸⁾). Hunan Hualian Group ha inoltre sostenuto che l'aumento del salario minimo in Turchia prima del periodo dell'inchiesta di riesame ha falsato il costo del lavoro, rendendolo non rappresentativo.
- (83) La Commissione ha osservato che i prezzi all'importazione in Turchia erano in linea con i prezzi delle importazioni in Brasile e Thailandia, respingendo l'argomentazione secondo cui i valori di riferimento non erano rappresentativi. La Commissione ha anche sottolineato che l'adeguamento delle informazioni finanziarie a norma dello IAS 29 risponde alla prassi economica generale e che, secondo le fonti fornite da Hunan Hualian Group, l'aumento del salario minimo mirava a riportare il costo del lavoro a un livello commisurato al livello dello sviluppo economico complessivo del paese. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (84) Hunan Hualian Group ha anche proposto la Thailandia come paese rappresentativo più appropriato e ha fornito fonti di informazioni finanziarie di diversi produttori di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica in Thailandia.
- (85) La Commissione ha esaminato la disponibilità e la rappresentatività delle informazioni relative all'industria thailandese e ha constatato che le fonti di informazioni finanziarie proposte da Hunan Hualian Group e tutte le altre fonti consultate dalla Commissione erano molto meno dettagliate e complete delle informazioni disponibili per Kütahya Porselen. Le informazioni finanziarie disponibili per l'industria thailandese erano limitate ad alcuni dati finanziari di base, mentre per Kütahya Porselen le informazioni pubblicamente disponibili comprendevano la serie completa di rendiconti finanziari. La Commissione ha constatato che lo stesso valeva per le fonti di informazione sul costo del lavoro. La Commissione ha quindi concluso che la Turchia era più adatta come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e ha respinto di conseguenza la Thailandia.
- (86) Da ultimo Hunan Hualian Group ha contestato la scelta della Commissione di basare il calcolo di SGAV e profitti sui documenti finanziari divulgati di Kütahya Porselen, in quanto i calcoli riferiti ai documenti contabili di un'unica società rifletterebero specificità della società selezionata che possono non applicarsi all'intero mercato. A tale proposito Hunan Hualian Group ha affermato che la società selezionata fabbrica oggetti decorativi di fascia alta che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e aveva sostenuto spese finanziarie elevate, suggerendo che, di conseguenza, le sue SGAV e i suoi margini di profitto erano eccessivamente elevati. Hunan Hualian Group riteneva pertanto più ragionevole stabilire i valori di riferimento

⁽²⁸⁾ Lo IAS 29 — Rendicontazione finanziaria in economie iperinflazionate — fornisce orientamenti per le imprese che operano in economie iperinflazionate. Il principio prevede la rideterminazione dei rendiconti finanziari per rispecchiare le variazioni del potere di acquisto generale della valuta locale, in quanto i dati storici possono risultare fuorvianti in simili contesti.

per le SGAV e i profitti sulla base dei dati pubblici del governo turco per il settore in generale (NACE C234). Hunan Hualian Group ha chiesto infine di detrarre le spese di commissione dal totale delle SGAV per una migliore approssimazione del rapporto SGAV a livello franco fabbrica.

- (87) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha concluso che non vi erano elementi di prova del fatto che gli oggetti decorativi commercializzati da Kütahya Porselen, che costituivano una parte minore del catalogo della società, fossero di fascia superiore rispetto ad alcune delle sue vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che le SGAV e i profitti indicati nelle relazioni sottoposte ad audit di Kütahya Porselen erano in linea con i livelli del settore in senso lato (NACE C234) indicati dal governo turco, che Hunan Hualian Group ha suggerito come fonte alternativa adeguata nonostante non disponesse di dati per il 2024 e riguardasse un numero molto maggiore di prodotti non rientranti nella definizione del prodotto oggetto del riesame rispetto al catalogo di prodotti di Kütahya Porselen ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.
- (88) La società inoltre non ha dimostrato per quale motivo le SGAV e il margine di profitto di Kütahya Porselen non fossero ragionevoli ed esenti da distorsioni. Da ultimo, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per cui le commissioni di vendita non rientrerebbero nelle SGAV franco fabbrica, in quanto non sono associate a spese di trasporto o doganali. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (89) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato e la società Kütahya Porselen, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
- (90) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza del paese come paese rappresentativo e della società come produttore del paese rappresentativo. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da Hunan Hualian Group. Tutte le osservazioni sono esaminate di seguito.
- (91) Nelle sue osservazioni concernenti la seconda nota sui fattori produttivi, Hunan Hualian Group ha insistito sulle sue precedenti argomentazioni in merito alla scelta di Kütahya Porselen come fonte per le SGAV e i profitti e ha sottolineato che spetta alla Commissione dimostrare l'adeguatezza dei propri valori di riferimento e non alle parti dimostrarne l'inadeguatezza. Hunan Hualian Group ha anche rilevato la differenza di 10 punti percentuali tra il margine di SGAV di Kütahya Porselen e quello del settore in generale e ha insistito ulteriormente sull'opportunità di utilizzare i dati relativi al settore in generale. Hunan Hualian Group ha anche messo in dubbio la corrispondenza delle intestazioni e dell'organizzazione dei conti tra i documenti finanziari dei diversi periodi esaminati e ha chiesto che anche i dati relativi a «spese di trasporto e spedizione» fossero detratti dal calcolo delle SGAV.
- (92) La Commissione ha ribadito che a suo parere gli elementi di prova indicati in entrambe le note erano sufficienti per considerare i documenti finanziari prontamente disponibili di Kütahya Porselen una fonte di informazioni adeguata per il calcolo di SGAV e margini di profitto congrui ed esenti da distorsioni. Di fatto, le osservazioni di Hunan Hualian Group sugli adeguamenti necessari per garantire la rappresentatività del calcolo delle SGAV sono un'ulteriore prova della completezza e del livello di dettaglio dei documenti di Kütahya Porselen e dell'importanza della granularità dei dati, che non può essere eguagliata dai dati del settore in generale.
- (93) Per quanto riguarda la corrispondenza delle intestazioni e dell'organizzazione dei conti nei vari periodi, la Commissione ha riconosciuto che, a partire dal 2024, Kütahya Porselen sembra aver riorganizzato la struttura della propria rendicontazione finanziaria. Alla Commissione comunque non era chiaro in che modo ciò avrebbe potuto risultare pregiudizievole per le società, dato che sono state utilizzate le cifre più prudenti per garantire l'equità, come nel caso delle spese doganali per il 2024. Per quanto riguarda la mancanza di spese di trasporto registrate nel 2024, la Commissione ritiene che tali spese siano state incluse nelle normali «spese di spedizione», il che spiega il motivo per cui queste ultime sono notevolmente superiori rispetto ai periodi precedenti.

⁽²⁹⁾ Catalogo dei prodotti: <https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/urunler>.

⁽³⁰⁾ La categoria NACE C-234 comprende le seguenti sottocategorie:

- C-2341 — Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali,
- C-2342 — Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica.

- (94) Per quanto riguarda i costi di spedizione, durante la verifica è stato confermato con le società inserite nel campione che era prassi abituale nel settore sostenere le spese di trasporto e spedizione di campioni e materiale promozionale, ma non dell'effettivo prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha dunque ritenuto che tali spese fossero giustamente considerate parte delle SGAV. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (95) Hunan Hualian Group ha anche ribadito la sua argomentazione secondo cui la Turchia non era un paese rappresentativo appropriato. A suo parere la Commissione si era contraddetta sostenendo che il fatto di basare i valori di riferimento sui prezzi all'importazione in valute internazionali (nel caso di specie CNY) riduceva al minimo l'effetto dell'inflazione su tali valori di riferimento, affermando nel contempo che la relazione tra i tassi di cambio e l'inflazione non è lineare. Hunan Hualian Group ha inoltre sottolineato che nei cinque anni compresi tra la prima inchiesta di riesame in previsione della scadenza (conclusa nel 2019) e la presente inchiesta i prezzi di riferimento erano aumentati di oltre il 50 %. Secondo Hunan Hualian Group, tale aumento era impressionante e ingiustificato. Da ultimo, Hunan Hualian Group ha insistito sul fatto che l'aumento del salario minimo introdotto prima del periodo dell'inchiesta di riesame era una misura politica fondamentale per garantire il sostegno elettorale e aveva un impatto diretto e immediato sui salari a livello nazionale.
- (96) Hunan Hualian Group ha inoltre insistito sulla sua precedente argomentazione, secondo cui la Thailandia è un paese rappresentativo più appropriato, in virtù della disponibilità di informazioni finanziarie per il 2023 e il 2024 relative a diversi produttori, che a suo parere sono più rappresentativi di Kütahya Porselen, la scelta della Commissione. Hunan Hualian Group ha anche sostenuto che in inchieste precedenti la Commissione ha costruito i valori di riferimento per il costo del lavoro della Thailandia, considerandoli sufficientemente dettagliati e affidabili.
- (97) Per quanto riguarda l'idoneità della Turchia come paese rappresentativo, la Commissione non ha riscontrato alcuna contraddizione tra i due argomenti e ha ritenuto che il fatto che basare i valori di riferimento sui prezzi all'importazione espressi in valuta internazionale riduca al minimo l'effetto dell'inflazione nella valuta nazionale e il fatto che la relazione tra i tassi di cambio e l'inflazione non sia lineare siano entrambi economicamente coerenti.
- (98) Inoltre il richiedente ha giustamente sottolineato nelle sue osservazioni sulla nota che l'aumento dei prezzi di riferimento per il Brasile tra la prima inchiesta di riesame in previsione della scadenza e l'inchiesta attuale era di entità simile, e in alcuni casi superiore, a quello della Turchia. In particolare, l'inflazione in Brasile è notevolmente inferiore rispetto alla Turchia (circa il 4,5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame ⁽³¹⁾), il che rafforza ulteriormente la conclusione della Commissione secondo cui le variazioni dei prezzi nei parametri di riferimento per le importazioni non sono causate dall'inflazione.
- (99) La Commissione ha inoltre ricordato a Hunan Hualian Group che, secondo la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, la prassi amministrativa precedente non può essere utilizzata per valutare la legittimità dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping ⁽³²⁾. La prassi seguita in passato in altre inchieste non è dunque considerata un'argomentazione sufficiente. Pur non contestando l'affidabilità dei dati finanziari e sul lavoro per la Thailandia, la Commissione ha tuttavia ritenuto che i dati per la Turchia fossero più accurati, affidabili, dettagliati e consentissero un calcolo più esatto dei valori di riferimento pertinenti per il prodotto oggetto dell'inchiesta. A tale proposito la Commissione ha ribadito che le informazioni dettagliate, specifiche per settore e pubblicamente disponibili esistenti sul costo del lavoro in Turchia sono chiaramente una fonte più appropriata rispetto alla costruzione di tale valore di riferimento per la Thailandia. Secondo la Commissione, inoltre, informazioni finanziarie dettagliate sottoposte a audit che potrebbero essere limitate alla durata esatta del periodo dell'inchiesta di riesame sono indubbiamente una fonte di informazioni migliore rispetto a informazioni più generiche riguardanti un lasso di tempo più ampio al di là del periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.5. Livello di protezione sociale e ambientale

- (100) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

⁽³¹⁾ World Economic Outlook (April 2025) — Inflation rate, average consumer prices.

⁽³²⁾ Ad esempio la sentenza del 2 luglio 2025, *PT Permata Hijau Palm Oleo e PT Nubika Jaya/Commissione europea*, causa T-187/23, ECLI:EU:T:2025:663, punto 95.

- (101) Alla luce dell'analisi di cui sopra, si è concluso che la Turchia soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
- (102) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CCCLA, Fun Lin Wah Group, Hunan Hualian Group, Hunan Huazhi Group e diversi importatori indipendenti hanno ribadito le argomentazioni presentate da Hunan Hualian Group dopo la prima e la seconda nota di cui sopra. Tali parti hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i margini di dumping, sostenendo che il suo approccio non è valido. Le parti hanno evidenziato due preoccupazioni principali: in primo luogo, la selezione della Turchia come paese rappresentativo, citando la sua inflazione elevata e persistente e la distorsione del costo del lavoro come fattori che compromettono la rappresentatività; in secondo luogo, il ricorso ai dati di Kütahya Porselen, un'unica società che opera secondo un modello aziendale distinto, sostenendo che ciò comprometterebbe ulteriormente l'affidabilità del metodo adottato.
- (103) La Commissione ha osservato che le parti hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la Turchia non dovrebbe essere presa in considerazione poiché il paese era soggetto a iperinflazione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha tuttavia stabilito che l'iperinflazione ha avuto un impatto limitato sulla definizione dei valori di riferimento, concludendo che la Turchia era comunque un paese rappresentativo adeguato per i motivi di seguito esposti.
- (104) Materie prime: si basavano su valori all'importazione che non erano espressi in lire turche e dunque intrinsecamente protetti dalla svalutazione della lira turca. Le parti interessate di cui al considerando 102 non hanno spiegato in che modo l'asserita situazione di inflazione e svalutazione abbia influenzato tali valori al punto da renderli inadeguati. Come descritto al considerando 83, la Commissione ha osservato che i prezzi all'importazione in Turchia erano in linea con i prezzi delle importazioni in Brasile e Thailandia. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui i valori di riferimento non erano rappresentativi.
- (105) SGAV e profitti: le SGAV e i margini di profitto sono espressi in percentuale. Pur influenzando sui prezzi di vendita e sui costi in termini assoluti, l'iperinflazione ha un impatto limitato sulle percentuali relative utilizzate per tali valori di riferimento. Le parti interessate di cui al considerando 102 inoltre non hanno spiegato in che modo l'asserita situazione di inflazione e svalutazione rendesse inadeguate le percentuali di SGAV e profitti utilizzate.
- (106) Costi dell'energia elettrica e del lavoro: benché tali costi fossero espressi nella valuta locale, l'effetto dell'inflazione è stato ridotto al minimo attraverso la consistente svalutazione della lira turca a fronte dello yuan (un fattore di svalutazione di tre tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta). La Commissione ha inoltre sottolineato che, come si può osservare nella fonte di informazioni indicata per l'energia elettrica, i prezzi sono diminuiti durante il periodo dell'inchiesta rispetto al periodo immediatamente precedente.
- (107) Per quanto riguarda la scelta di Kütahya Porselen per determinare le SGAV e i margini di profitto, la Commissione ha osservato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova che contraddicano le conclusioni di cui al considerando 87 e 92. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (108) Hunan Huazhi Group ha inoltre sostenuto che, pur avendo adeguato i dati turchi e fornito giustificazioni, la Commissione non ha affrontato in misura sufficiente carenze metodologiche critiche: 1) non ha effettuato un'analisi quantitativa di come l'inflazione estrema abbia causato distorsioni contabili; 2) non ha spiegato in che modo i suoi adeguamenti potrebbero contrastare o neutralizzare efficacemente tali distorsioni sistemiche; e 3) non ha fornito prove adeguate o analisi di sensibilità per valutare la praticabilità, i limiti o la conformità ai principi come lo IAS 29 per le rettifiche contabili nelle economie iperinflazionate.
- (109) Secondo la Commissione il metodo è stato illustrato in modo approfondito nella prima e nella seconda nota sulle fonti, che sono state messe a disposizione di tutte le parti nel fascicolo pubblico e sulle quali Hunan Huazhi non ha presentato osservazioni. La Commissione ha sottolineato che, in risposta a un'osservazione di Hunan Hualian, aveva descritto in dettaglio il metodo utilizzato per costruire le SGAV e i margini di profitto per il periodo dell'inchiesta. Il metodo seguito dalla Commissione è stato illustrato anche nell'allegato III di entrambe le note, in cui sono stati indicati e spiegati gli adeguamenti introdotti per garantire la comparabilità dei dati e ridurre al minimo le distorsioni sistemiche.
- (110) La Commissione ha stabilito che il riferimento allo IAS 29 era irrilevante nel caso di specie. Questo perché lo IAS 29 tratta specificamente l'analisi dei dati finanziari storici nel contesto dell'iperinflazione, mentre la definizione di determinati valori di riferimento si basa su dati derivati da un periodo di tempo limitato e a breve termine. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione in quanto non è in linea con l'ambito di applicazione o la finalità dello IAS 29.

- (111) CCCLA, Fun Lin Wah Group, Hunan Huazhi Group e diversi importatori indipendenti hanno affermato che la Thailandia, anche con un'elevata percentuale di materie prime provenienti dalla Cina, presenta condizioni economiche più stabili e dinamiche di mercato rappresentative e fungerebbe pertanto da alternativa più appropriata e credibile per l'analisi comparativa. Hunan Huazhi Group ha inoltre affermato che le importazioni della Thailandia non dovrebbero essere respinte in quanto non rappresentative, poiché i prezzi all'importazione della Thailandia rimangono coerenti con i prezzi all'importazione della Turchia e del Brasile. Poiché non esistono discrepanze di prezzo significative tra questi paesi, la Thailandia, che offre una rappresentatività equivalente o superiore, dovrebbe essere preferita alla Turchia come parametro di riferimento, in quanto non presenta le distorsioni sistemiche (ad esempio l'inflazione elevata) che compromettono l'affidabilità della Turchia. L'argomentazione principale è che, se i prezzi all'importazione sono allineati, la maggiore adeguatezza della Thailandia come paese rappresentativo (stabilità economica, minori distorsioni) prevale logicamente sulle carenze della Turchia. Inoltre un importatore ha criticato l'esclusione della Thailandia unicamente sulla base dell'osservazione che una quota significativa di materie prime è originaria della Cina.
- (112) Come affermato in risposta al considerando 81, contenente un'argomentazione analoga di Hunan Hualian Group in merito alla decisione della Commissione di respingere la Thailandia sulla base del suo volume di importazioni dalla Cina, la Commissione ha accolto tale argomento. Come spiegato però al considerando 85, le fonti di informazione sul costo di produzione e le informazioni finanziarie sono state considerate meno ottimali di quelle della Turchia, che disponeva di dati più granulari che consentivano un'analisi più rappresentativa. Dopo aver esaminato le argomentazioni relative alle «distorsioni sistemiche» della Turchia al considerando 103, e poiché non sono stati presentati nuovi argomenti a tale riguardo, l'argomentazione è stata respinta.
- (113) Un importatore ha suggerito che la Commissione avrebbe dovuto analizzare il Bangladesh come potenziale paese rappresentativo. Un altro importatore ha proposto di utilizzare dati combinati di due o più produttori a reddito medio-alto, come Brasile, Thailandia e Turchia. Secondo l'importatore, tale approccio consentirebbe di diluire le distorsioni specifiche per paese e di ottenere un quadro più equilibrato dei costi esenti da distorsioni.
- (114) La Commissione ha ricordato alle parti che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, il paese rappresentativo deve essere selezionato tra quelli con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese di cui è originario il prodotto in esame. A tal fine la Commissione ha osservato che, sulla base dei dati della Banca mondiale, il Bangladesh non era classificato come un paese con un reddito nazionale lordo analogo a quello della Cina. Per quanto riguarda il suggerimento di combinare i prezzi di riferimento, la Commissione ha ritenuto che, date le differenze nelle comunicazioni statistiche sui prezzi di riferimento per l'energia e il lavoro tra i vari paesi, non fosse opportuno combinare le informazioni provenienti dai tre paesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (115) Molti importatori hanno sostenuto che il valore normale basato sui prezzi di riferimento riscontrati in Turchia non rappresenta accuratamente la struttura economica dei produttori europei, le effettive condizioni di mercato o i prezzi accettabili per gli acquirenti finali.
- (116) La Commissione ha spiegato che il valore normale costruito a partire da tali valori di riferimento è utilizzato per approssimare il prezzo privo di interferenze sul mercato interno del prodotto oggetto dell'inchiesta in Cina e pertanto non ha alcun rapporto con le condizioni del mercato europeo, né con i consumatori finali nell'UE.

3.2.6. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (117) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati pubblicati dall'Istituto di statistica turco e dall'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia per stabilire i costi del lavoro e dell'energia esenti da distorsioni e le informazioni pubblicate dall'Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia per quanto riguarda l'acqua.
- (118) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

3.2.6.1. Fattori produttivi

- (119) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella

Fattori produttivi degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica oggetto dell'inchiesta

Fattore produttivo	Codice della merce	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Materie prime			
Sabbie silicee e sabbie quarzose, naturali	2505 10	0,41 CNY/kg	kg
Caolino (e altre argille caoliniche)	2507 00 20 00 11, 2507 00 20 00 18, 2507 00 80 00 11, 2507 00 80 00 12	1,73 CNY/kg	kg
Bentonite, anche calcinata	2508 10 00 00 11, 2508 10 00 00 12	2,74 CNY/kg	kg
Ball clay (argilla)	2508 40	1,43 CNY/kg	kg
Altri fosfati di calcio	2835 26 ⁽¹⁾	10,08 CNY/kg	kg
Materiali a base di gesso per stampi	2520 20 00 10, 2520 20 00 90 19	4,62 CNY/kg	kg
Feldspato	2529 10 00 00 11, 2529 10 00 00 12, 2529 10 00 00 19	1,02 CNY/kg	kg
Materie minerali non nominate né comprese altrove	2530 90 30, 2530 90 40, 2530 90 50, 2530 90 70	12,85 CNY/kg	kg
Ossido di zinco; perossido di zinco	2817 00 00 10, 2817 00 00 90	22,60 CNY/kg	kg
Silicati; silicati di metalli alcalini del commercio, non di sodio	2839 90 00 10, 2839 90 00 20, 2839 90 00 90 12, 2839 90 00 90 13, 2839 90 00 90 15	8,82 CNY/kg	kg
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio	3206 19	23,39 CNY/kg	kg
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati e preparazioni simili	3207 10	42,26 CNY/kg	kg
Preparazioni vetrificabili	3207 20 10, 3207 20 90 00 11, 3207 20 90 00 19	12,98 CNY/kg	kg

Fattore produttivo	Codice della merce	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	3207 40 40, 3207 40 85	9,36 CNY/kg	kg
Transfer (decalcomanie) vetrificabili	4908 10	286,24 CNY/kg	kg
Oggetti per il servizio da tavola e da cucina, di porcellana	6911 10 00 00 11, 6911 10 00 00 12, 6911 10 00 00 19	41,01 CNY/kg	kg
Polveri di alluminio a struttura non lamellare	7603 10	29,47 CNY/kg	kg

Materiali di consumo**Lavoro (manodopera)**

Costo del lavoro nel settore manifatturiero		74,92 CNY/ora	ora
---	--	---------------	-----

Energia

Energia elettrica		0,62 - 0,88 CNY/ kWh ⁽²⁾	kWh
Gas naturale		2,86 CNY/m ³	m ³
GNL		4,07 CNY/m ³	m ³
Acqua		1,66 CNY/m ³	m ³

⁽¹⁾ Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato i codici delle merci 2510 10 00 90 11 e 2510 10 00 90 12 come valori di riferimento adeguati per i fosfati di calcio. A seguito delle informazioni verificate raccolte durante le visite di verifica dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che il codice 2835 26 era più appropriato.

⁽²⁾ La fonte utilizzata fornisce una gamma di prezzi di riferimento che dipendono dal consumo totale di energia elettrica. Cfr. Eurostat: Electricity prices for non-household consumers — bi-annual data. Per spiegazioni più dettagliate, cfr. i considerando 130 e 131.

- (120) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo per stabilire tale importo è debitamente spiegato al considerando 149.

3.2.6.2. Materie prime

- (121) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, ai considerando da 58 a 70, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione.

⁽³³⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj>). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

- (122) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 118.
- (123) La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sul metodo utilizzato per stabilire il prezzo esente da distorsioni dei fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (124) Hunan Hualian Group ha affermato che la Commissione aveva analizzato i quantitativi importati e i prezzi dei fattori produttivi in Turchia utilizzando codici SA. Secondo tale produttore esportatore, la Commissione dovrebbe basare la sua analisi su codici doganali a 8 cifre, che comprendono un insieme di prodotti più ristretto e rappresentativo rispetto ai codici SA a 6 cifre.
- (125) La Commissione ha osservato che, sebbene i produttori esportatori cinesi abbiano fornito codici a 8 cifre, tali codici corrispondono di fatto a un codice SA in quanto le ultime due cifre erano «00» e pertanto non fornivano più informazioni di un codice SA. Inoltre il confronto tra Cina e Turchia è possibile solo al livello dei codici SA.
- (126) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hunan Huazhi Group ha sostenuto che i prezzi surrogati utilizzati dalla Commissione per le materie prime sono notevolmente gonfiati e spesso «decine di volte superiori ai costi effettivi di Hunan Huazhi». In particolare l'argilla, un fattore produttivo ad alto volume e basso valore raramente importato su lunghe distanze per la trasformazione, non rispecchia il prezzo all'importazione turco utilizzato dalla Commissione, in quanto ha poca attinenza con il materiale effettivamente utilizzato nella produzione. La società ha esortato la Commissione a effettuare la sua analisi dei prezzi a livello di codice SA a otto cifre, che fornirebbe una valutazione più accurata e rappresentativa dei costi dei materiali.
- (127) La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 125, l'uso del codice SA a 6 cifre è stato considerato appropriato durante l'inchiesta, tenendo conto del fatto che 1) come indicato al considerando 125, un'ampia percentuale di materie prime era essenzialmente indicata a livello di 6 cifre e 2) come indicato nell'allegato II della prima nota, il codice a 8 cifre per l'argilla in Turchia, ossia 2508 40 00, corrispondeva al codice SA a 6 cifre 2508 40, in quanto le ultime due cifre erano «00». Pertanto un confronto al livello di un codice a più cifre non comporterebbe una maggiore rappresentatività. Come spiegato inoltre nella sezione 3.2.1, la Commissione ha ritenuto che i prezzi e i costi in Cina non fossero rappresentativi delle condizioni di mercato e pertanto non comparabili ai prezzi in Turchia. Considerando inoltre che il produttore esportatore non ha fornito ulteriori elementi di prova sostanziali a sostegno dell'argomentazione, quest'ultima è stata respinta.

3.2.6.3. Lavoro (manodopera)

- (128) Nella prima e nella seconda nota la Commissione ha informato tutte le parti della sua intenzione di utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto di statistica turco per il settore manifatturiero specifico. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito.
- (129) Dopo la scadenza del termine, Hunan Hualian Group ha presentato osservazioni chiedendo alla Commissione di calcolare il valore di riferimento per il lavoro sulla base dei dati disponibili nella banca dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). A tale proposito, la società ha sostenuto che i dati dell'OIL sono aggiornati con maggiore frequenza rispetto ai dati ufficiali turchi.
- (130) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Secondo la Commissione, i dati dell'OIL sono disponibili solo su base annua, il che rende necessaria un'approssimazione, mentre i dati dell'Istituto di statistica turco sono disponibili su base trimestrale, consentendo in tal modo un calcolo più preciso per il periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre l'OIL consente un livello di dettaglio basso, poiché fa riferimento solo a un generico «settore manifatturiero», mentre i dati dell'Istituto di statistica turco sono disaggregati per «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi».
- (131) Per quanto riguarda il costo del lavoro, in assenza di dati più recenti la Commissione ha utilizzato i dati pubblicati dall'Istituto di statistica turco, in particolare i salari indicati nel settore manifatturiero per il 2022 per l'attività economica C.23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) secondo la NACE Rev. 2, che sono le statistiche più recenti disponibili. I valori sono stati opportunamente adeguati in funzione dell'inflazione, utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione pubblicato dall'Istituto di statistica turco ⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) e TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr).

- (132) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hunan Huazhi Group ha ribadito l'argomentazione di Hunan Hualian Group secondo cui l'industria degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica è ad alta intensità di manodopera e le materie prime rappresentano solo una piccola parte dei costi, e ha sottolineato che il valore di riferimento della Commissione per il costo del lavoro (74,92 CNY/ora) supera di diverse volte la tariffa effettiva di Hunan Huazhi Group. Secondo Hunan Huazhi Group i dati sulle retribuzioni della Turchia non sono affidabili a causa dell'elevata inflazione, degli aumenti salariali dettati da ragioni politiche e dell'instabilità valutaria. La società ha inoltre sostenuto che i dati utilizzati risalgono al 2022 e non rispecchiano il periodo del riesame, anche dopo l'adeguamento per tenere conto dell'inflazione. Hunan Huazhi Group ha esortato la Commissione a utilizzare valori di riferimento relativi al costo del lavoro tratti dalla serie di dati dell'OIL riferita al «settore manifatturiero» per il periodo del riesame (come proposto da Hunan Hualian Group) o, in alternativa, a passare al costo del lavoro della Thailandia come valore di riferimento, adottando i dati sulle retribuzioni thailandesi presentati da Hunan Hualian Group. Secondo Hunan Huazhi Group questo approccio garantirebbe una valutazione più equa e accurata del costo del lavoro.
- (133) Tale argomentazione è stata corroborata da un importatore indipendente, LPP SA, che ha criticato il fatto che i dati turchi richiedessero ampi adeguamenti per tenere conto dell'inflazione utilizzando indici dei prezzi alla produzione che rischiano di amplificare le distorsioni dei costi. Un altro importatore, Club House NV, ha osservato che il costo del lavoro era aumentato in misura notevole rispetto al valore di riferimento stabilito durante il precedente riesame in previsione della scadenza, il cui periodo dell'inchiesta coincideva in parte con il periodo dell'inchiesta del procedimento in esame.
- (134) Come indicato al considerando 103, la Commissione ha ritenuto che il valore di riferimento per il lavoro ottenuto dalla Turchia fosse sufficientemente attendibile da essere preso in considerazione per il calcolo del valore normale. Per quanto riguarda l'incremento del valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione fa riferimento all'allegato II della seconda nota, che dimostra che tale incremento risulta dall'indicizzazione del costo del lavoro, come indicato dall'Istituto nazionale di statistica turco. Inoltre il confronto con i prezzi praticati sul mercato interno della RPC non consente di trarre conclusioni significative, date le notevoli distorsioni presenti sul mercato cinese, come spiegato nella sezione 3.2.1. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.6.4. Energia elettrica

- (135) La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell'energia elettrica pubblicate dall'autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia⁽³⁵⁾ nei suoi comunicati stampa periodici riguardanti le tabelle tariffarie basate sulle bollette dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali, pubblicate con cadenza trimestrale, che consentono di coprire esattamente il periodo dell'inchiesta.
- (136) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hunan Hualian Group ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare i dati Eurostat anziché i dati dell'autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia. La parte ha asserito che l'autorità turca non fornisce costi dell'energia differenziati in base ai livelli di consumo di energia elettrica, mentre Eurostat offre tali dati su base semestrale.
- (137) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha rivisto i suoi calcoli sulla base della relazione di Eurostat sui prezzi dell'energia elettrica per i consumatori non domestici in Turchia⁽³⁶⁾. Di conseguenza, il prezzo di riferimento per l'energia elettrica è stato fissato come segue:

Fascia di consumo	Valore esente da distorsioni
Consumo inferiore a 20 MWh — fascia IA	0,88 CNY/kWh
Consumo da 20 MWh a 499 MWh — fascia IB	0,8 CNY/kWh
Consumo da 500 MWh a 1 999 MWh — fascia IC	0,74 CNY/kWh
Consumo da 2 000 MWh a 19 999 MWh — fascia ID	0,69 CNY/kWh
Consumo da 20 000 MWh a 69 999 MWh — fascia IE	0,65 CNY/kWh
Consumo da 70 000 MWh a 149 999 MWh — fascia IF	0,62 CNY/kWh

⁽³⁵⁾ <https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari->

⁽³⁶⁾ https://doi.org/10.2908/NRG_PC_205.

3.2.6.5. Gas naturale

- (138) La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia pubblicato dall'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia nella sua relazione settoriale 2023 e 2024 sul mercato del gas naturale ⁽³⁷⁾. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi del gas ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in TRY/m³ con riferimento all'ultimo semestre del 2023 e al primo semestre del 2024.

3.2.6.6. Gas naturale liquefatto («GNL»)

- (139) Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, il richiedente ha affermato che il valore di riferimento stabilito sulla base dei prezzi del gas naturale in Turchia era erroneamente basato sul prezzo generico del gas naturale per uso industriale, anziché sul prezzo del GNL, che è il metodo predominante di importazione del gas naturale in Cina ed era stato utilizzato in altre inchieste. Il richiedente ha pertanto chiesto alla Commissione di utilizzare quest'ultimo, in quanto sarebbe più rappresentativo della situazione dei produttori esportatori in Cina.
- (140) Hunan Hualian Group ha contestato il fatto che i dati relativi ai prezzi del gas naturale in Turchia siano più dettagliati e siano calcolati senza considerare altri costi, come ad esempio l'imposta speciale sul consumo. La parte ha anche affermato che distinguere tra gas naturale importato via gasdotto e GNL sarebbe contrario alla prassi consolidata della Commissione e che inoltre per le società era impossibile sapere da quale fonte di gas si approvvigionavano i loro fornitori.
- (141) Il richiedente ha sottolineato ulteriormente la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare il valore di riferimento per il GNL nell'inchiesta, sostenendo che 1) i dati ufficiali sui prezzi del GNL sono più dettagliati rispetto ai prezzi del gas naturale generico e consentirebbero la detrazione dell'imposta speciale sul consumo, 2) tale scelta sarebbe coerente con la prassi della Commissione e 3) l'argomentazione di Hunan Hualian Group secondo cui i produttori non disponevano di informazioni sulla fonte del gas naturale acquistato è stata smentita dall'affermazione dello stesso Hunan Hualian Group di avere di fatto acquistato gas non importato come GNL.
- (142) Hunan Hualian Group ha presentato ulteriori osservazioni ribadendo le sue precedenti argomentazioni e ha rilevato che solo lo 0,96 % del gas naturale distribuito in Turchia è GNL, sostenendo che i prezzi del GNL comunicati in Turchia non erano pertanto rappresentativi. Hunan Hualian Group ha anche affermato che la considerazione del richiedente secondo cui l'uso di un valore di riferimento basato sui prezzi del GNL era più appropriato rispetto all'uso di un valore di riferimento basato sul gas naturale via gasdotto costituiva un elemento di prova del fatto che la Turchia non era un paese rappresentativo appropriato.
- (143) La Commissione ha ricordato a entrambe le parti che, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, la prassi amministrativa precedente non può essere utilizzata per mettere in discussione la legittimità dell'interpretazione giuridica e delle relative decisioni.
- (144) La Commissione ha esaminato l'argomentazione di Ceramiche Unie sull'approvvigionamento di gas naturale in Cina e ha constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di GNL costituivano circa il 58 % di tutte le importazioni di gas naturale in Cina ⁽³⁸⁾ e che vi era una tendenza all'aumento delle sue importazioni di gas via gasdotto ⁽³⁹⁾. D'altro canto, durante il processo di verifica, la Commissione ha osservato che, per lo più, le parti erano a conoscenza del metodo di approvvigionamento del gas naturale acquistato e che pertanto era possibile operare una distinzione.
- (145) La Commissione ha ritenuto che la richiesta del richiedente di considerare i prezzi del GNL come valore di riferimento più appropriato non derivasse da una scarsa adeguatezza dei dati disponibili in Turchia, ma piuttosto da una valutazione più dettagliata del mercato cinese.
- (146) La Commissione ha pertanto deciso di applicare valori di riferimento distinti per gas naturale e GNL, come indicato dalle società inserite nel campione e verificato presso le loro sedi.

⁽³⁷⁾ EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

⁽³⁸⁾ <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62804>.

⁽³⁹⁾ <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/lng/022924-china-2024-lng-imports-expected-to-rise-81-on-year-to-77-mil-mt-cnpc-etri>.

- (147) La Commissione ha utilizzato il prezzo di vendita del GNL in Turchia pubblicato dall'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia nella sua relazione periodica sui prezzi di GNL/GNC sul mercato del gas naturale ⁽⁴⁰⁾. La Commissione ha effettuato gli opportuni adeguamenti per costruire il valore di riferimento al netto delle imposte.

3.2.6.7. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (148) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (149) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da tali produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
- (150) Nella prima nota sulle fonti la Commissione ha informato tutte le parti della sua intenzione di utilizzare i dati finanziari di Kütahya Porselen estratti dai suoi documenti finanziari pubblicamente disponibili per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti.
- (151) Sono stati esaminati gli errori materiali evidenziati dalle parti interessate, con il risultato di un margine di SGAV riveduto del 36,25 %, espresso come percentuale dei costi delle merci vendute.
- (152) Dopo un attento esame di tutte le osservazioni ricevute, la Commissione ha selezionato i dati finanziari di Kütahya Porselen estratti dai suoi documenti finanziari prontamente disponibili per il periodo dell'inchiesta al fine di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti.
- (153) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CCCLA, Fun Lin Wah Group, Hunan Huazhi Group, Hunan Hualian Group e diversi importatori hanno criticato il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti basato esclusivamente sui documenti finanziari di Kütahya Porselen, un'unica società. I produttori hanno ritenuto che i dati fossero limitati dalle specificità della società e non potessero rappresentare l'industria.
- (154) Hunan Huazhi Group ha chiesto alla Commissione di sostituire gli importi di SGAV e profitti con dati più rappresentativi e congrui, in quanto le cifre ricavate da una sola società riflettono inevitabilmente circostanze specifiche della società che potrebbero non essere prevalenti in tutto il mercato. La parte ha sostenuto che la Commissione non ha fornito elementi di prova del fatto che questa singola impresa sarebbe rappresentativa dell'insieme dei produttori turchi di ceramica orientati all'esportazione e ad alta intensità di manodopera. Adottando questi importi elevati di costi e profitti si gonfia il valore normale e si amplifica artificialmente il margine di dumping, in contrasto con i principi fondamentali dello strumento antidumping. Secondo Hunan Huazhi Group, qualora per la determinazione finale si dovesse passare alla Thailandia, sarebbe opportuno utilizzare la media ponderata di rapporti SGAV e margini di profitto ricavati da più produttori thailandesi.
- (155) La CCCLA e il produttore esportatore Fun Lin Wah Group e diversi importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che Kütahya Porselen produceva principalmente prodotti di ceramica decorativa di fascia alta, che non rientrano nell'ambito dell'inchiesta.
- (156) La Commissione ha osservato che l'uso dei dati finanziari di Kütahya Porselen è stato comunicato nella prima nota ed è stato considerato rappresentativo per la produzione del prodotto in esame, come spiegato ai considerando da 79 a 87. Le parti interessate non hanno fornito elementi di prova concreti a dimostrazione del fatto che i tassi di profitto o di SGAV ricavati da Kütahya Porselen avrebbero comportato valori che non erano «congrui ed esenti da distorsioni» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽⁴⁰⁾ EMRA | Energy Market Regulatory Authority.

- (157) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un importatore indipendente e Hunan Hualian Group hanno sostenuto che Kütahya Porselen non è semplicemente un produttore, ma gestisce anche un'ampia rete di vendita al dettaglio. Quindi la struttura delle SGAV di Kütahya Porselen differisce in misura sostanziale da quella dei produttori cinesi, che non effettuano vendite al dettaglio dirette al consumatore. Hunan Hualian ha inoltre sostenuto che, nella sentenza Sinopec, il Tribunale ha sottolineato la necessità di stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale per garantire un'analisi equa e comparabile. L'importatore ha chiesto di escludere le spese di commissione, nonché le spese di noleggio e di pubblicità non sostenute dagli esportatori cinesi che vendono agli importatori.
- (158) La Commissione ha valutato l'argomentazione e ha concluso che qualsiasi riduzione delle SGAV comporterebbe un aumento equivalente dei margini di profitto, per cui non inciderebbe sul calcolo del margine di dumping. Inoltre l'argomentazione non era suffragata da elementi di prova, come dimostrato dall'analisi dei rendiconti finanziari. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione, in quanto non forniva una base valida per adeguare le SGAV.
- (159) Gli importatori indipendenti citati sopra e Hunan Hualian Group hanno inoltre affermato che la Commissione dovrebbe escludere il reddito derivante da altre attività e includere le perdite monetarie nel calcolo del valore dei profitti di Kütahya Porselen.
- (160) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha concluso che il reddito derivante da attività non essenziali dovrebbe essere escluso dal calcolo del profitto totale. Tale esclusione garantisce che il margine di profitto rispecchi esattamente la redditività del prodotto oggetto dell'inchiesta. Lo stesso principio si applica alle perdite monetarie nette, che non sono collegate alla produzione e alla vendita del prodotto in questione e pertanto non possono essere dedotte dai profitti derivanti dalle relative vendite. Le perdite monetarie sono esplicitamente classificate alla voce «Ricavi e costi finanziari» del conto economico per il pertinente periodo di riferimento, in genere derivanti da adeguamenti all'inflazione. Sebbene tale voce sia registrata come perdita nel conto economico, incide in ultima analisi sullo stato patrimoniale attraverso rettifiche degli utili non distribuiti.
- (161) È importante sottolineare che la presentazione del conto economico chiarisce che le perdite monetarie sono escluse dai calcoli del margine operativo. Questo parametro è fondamentale per valutare l'efficienza delle attività principali di una società nel generare profitti. Le perdite monetarie sono escluse dall'utile operativo perché sono elementi intrinsecamente non operativi, derivanti da fattori esterni (ad esempio fluttuazioni valutarie, inflazione) piuttosto che da vendite, produzione o attività amministrative. Tale distinzione garantisce che il margine operativo rimanga un indicatore affidabile dell'efficienza operativa, non offuscato da eventi finanziari una tantum o periferici.
- (162) La legislazione fiscale turca inoltre distingue tra le normali spese commerciali e le rettifiche contabili richieste dagli IFRS/IAS. La voce specifica «Utile (perdita) sulla posizione monetaria netta» riconosciuta nei bilanci IFRS per contabilizzare la perdita di potere d'acquisto non è assimilata a una «spesa ordinaria e necessaria» agli occhi delle autorità fiscali turche ed è pertanto esclusa dalla determinazione del valore totale dell'utile in quanto può essere calcolata sulla base dei rendiconti finanziari di Kütahya Porselen.
- (163) Hunan Hualian Group ha criticato anche il fatto che la Commissione sembra minimizzare l'impatto dell'iperinflazione turca sui costi dei fattori di produzione, sostenendo che tale impatto è neutralizzato solo perché i valori di riferimento sono espressi in CNY. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione riconosce che la correlazione tra i tassi di cambio e l'inflazione non è lineare. Il produttore esportatore ha criticato il fatto che l'approccio utilizzato per l'adeguamento valutario non rispecchia pienamente l'inflazione in Turchia, che è aumentata del 50 %, mentre la lira turca si è deprezzata solo del 18 % nei confronti dello yuan cinese. Come concluso in precedenza al considerando 103, la Commissione ha stabilito che l'iperinflazione ha avuto un impatto limitato sulla determinazione dei valori di riferimento. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (164) Un importatore ha inoltre affermato che tutte le entrate e le spese registrate come «utili/perdite su cambi» non dovrebbero essere considerate come parte del risultato finanziario di Kütahya Porselen, poiché riguardano operazioni di esportazione al di là del livello franco fabbrica. L'importatore ha anche sostenuto che, nella ricostruzione delle informazioni finanziarie per il periodo dell'inchiesta, la Commissione aveva confrontato in modo incoerente cifre espresse in lire turche nominali per il primo semestre del 2023 e cifre adeguate all'inflazione per l'intero 2023.

- (165) La Commissione ha osservato che, sebbene gli utili/le perdite sui tassi di cambio dimostrino operazioni internazionali, tali operazioni non si limitano alle vendite all'esportazione e potrebbero corrispondere, almeno in parte, a pratiche internazionali in materia di appalti. Per quanto riguarda la combinazione di dati nominali e adeguati all'inflazione, la Commissione ha osservato che, indipendentemente dal livello al quale sono stati comunicati i dati finanziari, il confronto tra di essi è stato effettuato dopo averli adeguati ai livelli di inflazione del giugno 2024, portandoli quindi allo stesso livello di confronto. La Commissione osserva inoltre che la relazione finanziaria di giugno 2024 comprende valori adeguati all'inflazione di giugno 2023 «a fini comparativi», il che dimostra che il confronto tra i dati dopo l'adeguamento all'inflazione non è solo matematicamente corretto, ma è anche una prassi comune. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (166) Sulla base di tale ragionamento, la Commissione ha adeguato il margine di profitto, esprimendolo come percentuale del costo delle merci vendute (ossia 19,8 %).

3.2.7. *Calcolo*

- (167) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (168) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.6.1.
- (169) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l'ammortamento, come indicato al considerando 149. Tali importi sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Kütahya Porselen per il periodo dell'inchiesta, come spiegato al considerando 79.
- (170) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 36,25 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 20,42 %.
- (171) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.3. **Prezzo all'esportazione**

- (172) I produttori esportatori inseriti nel campione esportavano nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come operatori commerciali.
- (173) Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4. **Confronto**

- (174) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.4.1. Adegualiamenti apportati al valore normale

- (175) Come spiegato al considerando 171, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, adeguati a tale stadio commerciale.

3.4.2. Adegualiamenti apportati al prezzo all'esportazione

- (176) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
- (177) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.

3.5. Margini di dumping

- (178) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (179) Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Gruppo/produttore esportatore	Margine di dumping definitivo (%)
Fun Lin Wah Group	444,7
Hunan Hualian Group	80,9
Hunan Huazhi Group	226,7
Margine di dumping dell'entità unica	138,28

3.6. Carattere duraturo del mutamento delle circostanze nel riesame intermedio parziale

- (180) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping fosse di carattere duraturo.
- (181) Data l'omessa collaborazione del governo della RPC, come spiegato al considerando 51 le risultanze di questa sezione si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni fornite nella domanda di riesame e sulle informazioni raccolte durante l'inchiesta.
- (182) Nella domanda, il richiedente ha individuato i recenti sforzi compiuti dalle autorità locali e comunali cinesi per promuovere un importante consolidamento dell'industria della ceramica attraverso strategie di sviluppo industriale basate sui cluster. La Commissione ha esaminato il consolidamento dell'industria della ceramica attorno alle principali grandi società di punta, sostenute dalle autorità cinesi. Questi cluster, denominati anche «aree ad alta tecnologia» o «parchi», offrono condizioni favorevoli per le industrie orientate alle risorse e ad alta intensità energetica e generosi regimi di promozione come incentivi per i potenziali nuovi operatori ⁽⁴¹⁾.
- (183) I piani recenti si sono concentrati sull'ottimizzazione del processo di produzione e della struttura industriale attraverso lo sviluppo di un'industria più concentrata, articolata attorno a imprese più grandi e competitive. È stata attribuita un'importanza fondamentale alla creazione di nuovi brevetti e alla promozione di attività di ricerca e innovazione all'interno di queste imprese ⁽⁴²⁾.

⁽⁴¹⁾ Think!Desk China Research and Consulting, Report Part II, «Development and Policy Guidance of the Chinese Daily-use Ceramics Industry», 12 gennaio 2024, pag. 10.

⁽⁴²⁾ Fujian Provincial Department of Industry and Information Technology, «Notice from the Fujian Provincial Department of Industry and Information Technology and seven other departments on several measures to support the high-quality development of the China White-Dehua Porcelain industry», 8 novembre 2022.

- (184) Tale strategia a livello centrale è confermata da numerosi documenti di pianificazione incentrati sul settore della «ceramica di uso quotidiano» ⁽⁴³⁾ pubblicati a livello provinciale e comunale.
- (185) Le province di Guandong, Fujian e Hunan e il comune di Liling forniscono buoni esempi.
- (186) Il piano d'azione di Chaozhou del 2020 per la creazione di un cluster dell'industria della ceramica da cento miliardi di yuan (provincia di Guangdong) non solo contiene disposizioni dettagliate per potenziare l'industria della ceramica della regione, ma definisce anche programmi di investimento per sostenere la creazione di economie di scala:
- «stilare un elenco esaustivo delle principali imprese nel settore della ceramica, stabilire un quadro per lo sviluppo delle imprese, fornire un sostegno fondamentale secondo il principio «una politica per ogni impresa» e approfondire la promozione di un'ossatura di grandi imprese, nonché fusioni e acquisizioni di imprese, sviluppare vigorosamente l'economia delle sedi centrali, promuovere la costruzione di basi per le sedi centrali e adoperarsi per rafforzare la competitività globale» ⁽⁴⁴⁾;
 - «Pianificare scientificamente il posizionamento del parco industriale e dare la priorità allo spazio di alta gamma dell'industria della ceramica. [...] e promuovere la creazione di una grande piattaforma per attrarre grandi progetti e guidarli» ⁽⁴⁵⁾;
 - «Adegua opportunamente i prezzi dell'acqua, dell'elettricità e del gas per le imprese e utilizzare le politiche dei prezzi per aiutare le imprese a ridurre i costi di produzione. Guidare gli istituti finanziari affinché ottimizzino e adeguino la direzione degli investimenti di capitale, amplino l'effetto di scala [...] e forniscano prodotti e servizi finanziari di alta qualità per le fusioni e le acquisizioni di imprese, l'integrazione delle risorse a monte e a valle, l'aumento di capitale e l'espansione della produzione» ⁽⁴⁶⁾.
- (187) Analogamente, il piano del 2022 del dipartimento provinciale di Fujian contiene misure concrete per rafforzare le imprese principali e chiave e ridurre i costi fissi aumentando la produzione:
- «valutare la creazione della zona pilota per l'innovazione nel settore della ceramica di Haisi, promuovere la portata dell'industria della ceramica per superare quanto prima i 100 miliardi di yuan e diventare un'importante base di produzione della ceramica nel paese e cluster industriali competitivi [...] sostenere la costruzione di piattaforme pubbliche quali centri di R&S e di progettazione nel settore della ceramica, centri di verifica rapida, centri di stampa, centri di trasformazione dell'argilla e centri per l'approvvigionamento e l'offerta centralizzata di materie prime per migliorare i livelli di servizio delle piattaforme» ⁽⁴⁷⁾.
- (188) Il piano inoltre illustra in dettaglio gli sforzi di investimento compiuti dalle autorità locali per sostenere le imprese chiave con oltre 30 milioni di yuan tra il 2023 e il 2025 ⁽⁴⁸⁾.
- (189) Nella città di Zhuzhou (provincia di Hunan), nel 2023 è stato istituito un cluster industriale denominato «Liling Ceramic Industry Cluster» ⁽⁴⁹⁾, che promuove la crescita di grandi gruppi ceramici ad hoc ad alta tecnologia ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

⁽⁴³⁾ Nelle statistiche e nei documenti ufficiali cinesi la produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica è inserita spesso nel settore della «ceramica di uso quotidiano», che comprende anche altri articoli in ceramica per uso domestico.

⁽⁴⁴⁾ Governo locale di Chaozhou, «Chaozhou action plan to build a 100 billion worth ceramic cluster», 5 agosto 2020, pag. 6.

⁽⁴⁵⁾ Ibid. pag. 9.

⁽⁴⁶⁾ Ibid. pag. 32.

⁽⁴⁷⁾ Fujian Provincial Department of Industry and Information Technology, «Notice from the Fujian Provincial Department of Industry and Information Technology and seven other departments on several measures to support the high-quality development of the China White-Dehua Porcelain industry», 8 novembre 2022, pag. 1.

⁽⁴⁸⁾ Ibid. pag. 3.

⁽⁴⁹⁾ ST Daily, comunicato stampa, «“World Porcelain Capital” Fujian Dehua: Intelligent manufacturing leads the way, and the entire chain supports industry upgrading», 22 novembre 2022, pag. 1.

⁽⁵⁰⁾ Governo di Hunan, comunicato stampa, «“Millennium Porcelain City” creates a 100-billion-dollar ceramics industry cluster», 10 marzo 2022.

⁽⁵¹⁾ Governo di Hunan, comunicato stampa, «Hunan Has Five New SME Industrial Clusters», 19 ottobre 2023.

- (190) Di conseguenza, le autorità municipali della provincia di Hunan hanno ricevuto direttive per «promuovere l'espansione della capacità industriale, il miglioramento della qualità e il miglioramento dell'efficienza» con diversi progetti, tra cui il sostegno alla costruzione di nuovi impianti e altri mezzi di espansione della capacità, come indicato nel primo e nel secondo lotto di progetti chiave per l'espansione e il potenziamento della capacità delle imprese industriali nella provincia di Hunan ⁽³²⁾.
- (191) Nell'ambito di tale strategia, le autorità cinesi, insieme al forte sostegno statale, hanno determinato una profonda riorganizzazione dell'industria cinese della ceramica, incoraggiando le fusioni e ampliando le dimensioni e la produttività degli operatori più grandi.
- (192) La verifica delle società inserite nel campione ha consentito una chiara dimostrazione di questa dinamica, in quanto si è osservato come negli ultimi anni i campioni regionali individuati nei piani e nelle strategie di cui sopra avessero assorbito la capacità produttiva di diverse società nel loro stesso parco industriale.
- (193) Nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che coincide in parte con l'attuale periodo dell'inchiesta di riesame intermedio, è emerso che nel 2023 la Cina disponeva di una capacità produttiva di 87 miliardi di pezzi di ceramica, con una capacità inutilizzata del 18,7 % ⁽³³⁾, evidenziando un aumento costante dall'ultimo riesame.
- (194) Gli elementi di prova riscontrati evidenziano gli sforzi compiuti dalle autorità locali e comunali cinesi per promuovere un importante riconsolidamento dell'industria della ceramica attraverso strategie di sviluppo basate su cluster industriali organizzati attorno a grandi imprese chiave. I piani sopra elencati hanno individuato e approvato campioni regionali con dipartimenti di R&S forti e una rete di fornitori consolidata e hanno creato le condizioni per aumentare la loro capacità produttiva. Nell'ambito di tale strategia, le autorità locali cinesi con un forte sostegno statale hanno determinato una profonda riorganizzazione dell'industria cinese della ceramica, incoraggiando le fusioni e ampliando le dimensioni e la produttività degli operatori più grandi.
- (195) Come dimostrato inoltre dalle strategie governative, dai documenti di pianificazione pubblicati a livello provinciale e comunale (cfr. considerando da 184 a 190) e dalle informazioni ottenute nel corso della verifica delle società inserite nel campione, dall'inchiesta iniziale l'industria cinese degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica si è trasformata grazie a una progressiva concentrazione del settore e a investimenti significativi nelle infrastrutture e nella ricerca.
- (196) L'entità di tale consolidamento ne dimostra il carattere strutturale e irreversibile, che rispecchia un cambiamento duraturo nella configurazione e nelle catene di approvvigionamento dell'industria. Di conseguenza, si tratta di un mutamento di circostanze fondamentale e duraturo che giustifica il riesame dei margini di dumping.
- (197) Inoltre le statistiche cinesi sulle esportazioni nell'Unione, fornite nella domanda di riesame, mostrano un calo dei prezzi di circa il 15 % dal 2019. Dato che nel recente riesame in previsione della scadenza delle misure i prezzi cinesi sono risultati inferiori di oltre il 38 % ai prezzi dell'industria dell'Unione, ulteriori potenziali cali dei prezzi resi possibili dalla ristrutturazione del settore e dal conseguente utilizzo di economie di scala indubbiamente danneggerebbero l'industria dell'Unione.
- (198) Alla luce di quanto precede e in considerazione del livello delle importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, effettuate a prezzi di dumping molto bassi, la Commissione ha concluso che il requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire che le «misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping», era soddisfatto.
- (199) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diversi importatori hanno contestato le risultanze sui cambiamenti strutturali di carattere duraturo di cui sopra. Essi hanno affermato che il calo dei prezzi delle importazioni cinesi era dovuto a una maggiore efficienza e a economie di scala e che i prezzi dei fattori produttivi rispecchiavano le condizioni di mercato. Diversi altri importatori hanno rilevato persino una tendenza opposta, sostenendo che i prezzi sono rimasti stabili o sono aumentati a causa dei maggiori costi di produzione e logistici. Gli importatori hanno criticato anche il passaggio a un dazio su scala nazionale, e un importatore ha affermato che le caratteristiche strutturali del settore della ceramica in Cina e le presunte distorsioni sono già state esaminate in precedenti riesami, con la richiesta di informazioni supplementari.
- (200) Gli importatori non hanno fornito alcun elemento di prova sostanziale a sostegno delle loro argomentazioni. Esse sono state pertanto respinte.

⁽³²⁾ Comunicazione sulla pubblicazione del «Second Batch of Key Projects for Industrial Enterprise Capacity Expansion and Upgrading in Hunan Province», Hunan Provincial Department of Industry and Information Technology gxt.hunan.gov.cn, 6 dicembre 2023.

⁽³³⁾ Hangzhou Zhongjing Zhisheng Market Research — 2024 Report on Daily Ceramics Market in China, pagg. 32-36, di cui all'allegato 5 del fascicolo pubblico della domanda di riesame in previsione della scadenza.

4. MISURE ANTIDUMPING

4.1. Forma e livello dei dazi

- (201) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione nel presente riesame intermedio parziale limitato al dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno modificare un dazio antidumping istituito sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

4.1.1. Praticabilità dell'istituzione di aliquote individuali del dazio

- (202) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha riscontrato notevoli elementi di prova che mettono seriamente in discussione la praticabilità dell'istituzione di aliquote individuali del dazio a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (203) Innanzitutto, l'analisi delle distorsioni significative, presentata nella sezione 3.2.1, ha evidenziato lo stretto controllo esercitato dalle autorità cinesi sul settore della ceramica (cfr. considerando da 58 a 70).
- (204) L'esercizio di campionamento ha reso evidente che l'industria degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica in Cina è profondamente interconnessa e ulteriori analisi hanno messo in luce legami forti e complessi tra produttori, operatori commerciali e autorità pubbliche, strutturali per il settore e radicati nelle catene di approvvigionamento in tutta l'industria.
- (205) Durante le visite di verifica si è osservato che tutti i produttori inseriti nel campione avevano acquistato da altri produttori merci rientranti nella descrizione del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le avevano esportate nel mercato dell'Unione. Ciò rafforza la valutazione della Commissione secondo cui questa pratica di rivendita è un normale modello di esportazione nel settore. Durante la verifica si è inoltre osservato che tutti i produttori inseriti nel campione operavano anche nella rivendita di prodotti fabbricati da altre società per l'esportazione e che la successiva catena di approvvigionamento prevedeva una o più fasi intermedie di operatori commerciali indipendenti prima dell'arrivo delle merci nell'Unione. In effetti, tutte le società soggette a verifica in alcuni casi avevano omesso di fornire l'opportuna serie di dichiarazioni firmate come richiesto negli allegati 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.
- (206) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hunan Huazhi Group ha affermato che, pur acquistando prodotti da altri fabbricanti, non li esportava tutti nell'UE. La società ha affermato che la Commissione non ha verificato i paesi di destinazione di tali acquisti e ha supposto erroneamente che fossero destinati al mercato dell'UE. Hunan Huazhi Group ha inoltre chiarito che il suo operatore commerciale collegato acquistava beni da fornitori che non hanno collaborato, che erano soggetti all'aliquota del dazio residuo e quindi effettuavano spedizioni senza dichiarazioni firmate (richieste solo per le società che hanno collaborato). Tutti i prodotti fabbricati dallo stesso Hunan Huazhi Group ed esportati nell'UE comprendevano le necessarie dichiarazioni firmate, confermate durante la verifica. La Commissione non può pertanto concludere che «tutte le società hanno omesso di fornire le dichiarazioni», ignorando così tali distinzioni e travisando i fatti.
- (207) La Commissione osserva che il fatto che non tutte le rivendite di prodotti finiti fossero destinate al mercato dell'Unione non nega la reiterazione di tale pratica, né la sua natura strutturale. Per quanto riguarda la seconda argomentazione di Hunan Huazhi Group, la Commissione riconosce di non aver verificato la validità delle fatture firmate dall'operatore commerciale collegato Liling Leyi Home Trading sulla rivendita di prodotti finiti fabbricati da Hunan Huazhi Ceramics.
- (208) L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping per le società di cui al paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 nel periodo dell'inchiesta di riesame era subordinata alla presentazione delle suddette dichiarazioni firmate alle autorità doganali degli Stati membri. Dato che la pratica dell'approvvigionamento da più fonti si verifica al livello dei produttori, qualsiasi regime di presentazione di documenti alla frontiera dell'Unione non è considerato sufficientemente efficace in questo caso, indipendentemente da eventuali altri requisiti aggiuntivi che potrebbero essere introdotti.
- (209) Inoltre nel 2019 la Commissione ha avviato un'inchiesta antielusione e ha riscontrato l'esistenza di canali di vendita tra i produttori esportatori con aliquote individuali (inferiori) del dazio. A seguito di tale inchiesta è stato istituito un ulteriore livello di sicurezza per beneficiare di un'aliquota individuale del dazio. Gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta, tuttavia, mettono in discussione l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti attualmente in vigore, come descritto al considerando 205.

- (210) La frammentazione dell'industria cinese unitamente ai cambiamenti nella sua struttura a seguito del consolidamento duraturo rendono impraticabile in futuro l'approccio individuale del sistema attuale. Ciò è dimostrato, da un lato, dal numero significativo di società cinesi che hanno iniziato a esportare e hanno chiesto un trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per ottenere un'aliquota del dazio più vantaggiosa e, dall'altro, dall'elevato numero di società cinesi con un'aliquota individuale del dazio che non hanno esportato nel periodo dell'inchiesta di riesame (più di 50 società su 400 cui è stata concessa un'aliquota individuale del dazio), il che suggerisce che potrebbero non essere più operative.
- (211) Sulla base delle risultanze e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che l'istituzione di aliquote individuali del dazio si è rivelata impraticabile per questo particolare settore e prodotto e comprometterebbe l'efficacia della misura. Un'aliquota del dazio a livello nazionale sarebbe più appropriata nel caso di specie, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base.
- (212) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Hunan Hualian Group ha contestato le basi giuridiche per l'applicazione di un dazio su scala nazionale. Hunan Hualian Group ha affermato che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base contempla tre possibili scenari: 1) impossibilità di calcolare margini di dumping individuali, nel qual caso è giustificata l'applicazione di un dazio unico a livello di paese, 2) costituzione di un'unica entità economica tra produttori o tra produttori e relativi fornitori, nel qual caso può essere applicato un unico dazio a tutte le società considerate come un'unica entità, e 3) esistenza di un'unica entità economica tra produttori e Stato, nel qual caso può essere applicato un dazio unico a tali produttori.
- (213) Hunan Hualian Group ha inoltre sostenuto che l'applicazione del dazio su scala nazionale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è limitata alle situazioni in cui il calcolo di un margine di dumping individuale per ciascun fornitore è «impraticabile», indipendentemente dall'efficienza (o dalla carenza) della sua applicazione. Dunque ogniquale sia determinato il calcolo di margini di dumping individuali deve essere applicata un'aliquota individuale del dazio, come indicato nella relazione dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia CE — Elementi di fissaggio (Cina) ⁽⁵⁴⁾. Poiché Hunan Hualian Group ha affermato di avere diritto a un dazio individuale inferiore al 79 %, l'applicazione di un dazio a livello nazionale sarebbe discriminatoria nei suoi confronti. La società ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che Hunan Hualian Group, o qualsiasi altro produttore esportatore, dovrebbe essere considerato come un'unica entità con lo Stato o con altri fornitori. Hunan Hualian Group ha poi sostenuto che, anche se tali legami fossero dimostrati, secondo la pertinente giurisprudenza dell'OMC ⁽⁵⁵⁾ qualora determinati esportatori siano collegati e costituiscano un unico fornitore, la Commissione sarebbe tenuta a determinare un margine di dumping individuale per l'entità economica unica in questione, che dovrebbe essere basato sui prezzi medi all'esportazione di ogni singolo esportatore. Tale parte ha anche sostenuto che, se in tale situazione si applicasse un dazio su scala nazionale sulla base dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC, tale dazio sarebbe applicabile in tutti i casi antidumping riguardanti la RPC.
- (214) Hunan Hualian Group ha anche negato qualsiasi coinvolgimento in pratiche di elusione e ha contestato le conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla base di un singolo episodio, che non è rappresentativo di un piano deliberato e sistematico per eludere le misure esistenti. Tali presunte pratiche non costituiscono una base per l'applicazione di un dazio su scala nazionale e l'esistenza di pratiche di elusione che rendono inefficaci le misure esistenti non costituisce comunque un motivo per l'applicazione del dazio su scala nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (215) Poiché inoltre il riesame si limitava all'esame del dumping, Hunan Hualian Group ha osservato che i margini di pregiudizio calcolati nel contesto dell'inchiesta iniziale (AD586) continuavano a essere validi e applicabili. Di conseguenza, la decisione della Commissione di applicare un dazio su scala nazionale del 79 % di fatto riguarda solo ed esclusivamente Hunan Hualian Group e sarà pregiudizievole solo ed esclusivamente per Hunan Hualian Group, che è l'unica società con un margine di pregiudizio inferiore al 79 % e dunque l'unica società che beneficerebbe di un dazio individuale inferiore al 79 %. Ne consegue che, secondo Hunan Hualian, la proposta della Commissione di imporre un dazio su scala nazionale è discriminatoria, oltre che priva di fondamento.

⁽⁵⁴⁾ Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, CE — Elementi di fissaggio (Cina), WT/DS397/AB/R, adottata il 28 luglio 2011, punto 339: «qualora sia stato determinato un margine di dumping individuale, dall'obbligo di cui all'articolo 9.2, prima frase, risulta che l'importo adeguato del dazio antidumping che può essere istituito deve essere anch'esso individuale».

⁽⁵⁵⁾ Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, CE — Elementi di fissaggio (Cina), WT/DS397/AB/R, adottata il 28 luglio 2011, punto 383: «qualora si possa stabilire che determinati esportatori collegati costituiscono un unico fornitore [ciò] richiede comunque la determinazione di un margine di dumping individuale per l'entità unica, che dovrebbe essere basato sui prezzi medi all'esportazione di ogni singolo esportatore, e l'istituzione di un corrispondente dazio antidumping unico».

- (216) La Commissione ha ricordato che, come giustamente riconosciuto da Hunan Hualian Group, tra i fattori pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini dell'applicazione di un dazio su scala nazionale vi sono «il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore».
- (217) L'attuale formulazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base è stata introdotta dal regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁵⁶⁾ al fine di attuare le conclusioni della relazione dell'OMC nella controversia CE-Elementi di fissaggio. Come spiegato al considerando 4 di tale regolamento di modifica, la determinazione di un margine di dumping unico e di un dazio antidumping unico per un determinato numero di esportatori dipenderà dal sussistere di situazioni che indichino che due o più esportatori, seppure giuridicamente distinti, sono in un rapporto tale da dover essere trattati come un'unica entità. Tali situazioni possono comprendere: i) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; ii) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; iii) il controllo un'influenza sostanziale da parte dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione nonché la struttura economica del paese fornitore, come specificato all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (218) In via preliminare la Commissione ha osservato che la maggior parte delle argomentazioni presentate da Hunan Hualian Group si basano sulla citazione selettiva della relazione dell'organo d'appello nella controversia CE-Elementi di fissaggio, semplicemente ignorando che essa è stata rapidamente e pienamente attuata nel regolamento di base e da allora pienamente rispettata. Hunan Hualian Group non ha menzionato il fatto che la relazione dell'organo d'appello nella controversia CE-Elementi di fissaggio riconosceva anche la possibilità che un'autorità incaricata dell'inchiesta debba tenere conto di fattori ed elementi di prova positivi diversi da quelli che stabiliscono una relazione societaria o commerciale nel valutare se lo Stato e un certo numero di esportatori siano un'unica entità e che pertanto lo Stato sia all'origine di una discriminazione di prezzo. Tali elementi possono includere, ad esempio, la prova di un controllo, di una direzione o di un'influenza sostanziale dello Stato sul comportamento di taluni esportatori per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la produzione. Inoltre la struttura economica di un membro dell'OMC può essere utilizzata come elemento di prova dinanzi a un'autorità incaricata dell'inchiesta per determinare se lo Stato e un certo numero di esportatori o produttori oggetto di un'inchiesta siano collegati in misura sufficiente per costituire un'unica entità tale da consentire il calcolo di un singolo margine e l'istituzione di un dazio unico nei loro confronti ⁽⁵⁷⁾. Tali criteri potrebbero dimostrare che, anche in assenza di legami strutturali formali tra lo Stato e taluni esportatori, lo Stato di fatto determina e influenza in modo sostanziale i prezzi e la produzione e che gli esportatori o i produttori oggetto di un'inchiesta sono collegati in misura sufficiente per costituire un'unica entità. Nella relazione dell'organo d'appello, inoltre, si afferma chiaramente che «se lo Stato dirige o influenza in modo sostanziale il comportamento di più esportatori per quanto riguarda i prezzi e la produzione, questi potrebbero essere effettivamente considerati come un unico esportatore ai fini dell'accordo antidumping, al quale potrebbero essere attribuiti un unico margine e dazio» ⁽⁵⁸⁾.
- (219) Nel caso di specie e come spiegato nella sezione 3.2.1 nel contesto dell'analisi delle distorsioni significative e al considerando 194, l'inchiesta ha confermato, mediante numerosi elementi di prova, l'esistenza di un controllo e di un'influenza sostanziale delle autorità cinesi sul settore della ceramica, nonché di un'influenza pervasiva dello Stato sulla struttura economica di tale settore. Come spiegato al considerando 70, la Commissione ha concluso che nel settore della ceramica non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ⁽⁵⁹⁾, ma quest'ultimo è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ⁽⁶⁰⁾. Tutti questi elementi di prova sono pertinenti anche nel contesto dell'analisi a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per l'istituzione di un dazio su scala nazionale, in quanto dimostrano già chiaramente come il governo della RPC controlli e influenzi in modo sostanziale i prezzi e la produzione nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e come la struttura economica di tale settore sia influenzata da tutte queste politiche e dai piani attuati dal governo della RPC. Contrariamente a quanto asserito da Hunan Hualian Group, la Commissione si è basata su tutti questi elementi di prova per suffragare la sua conclusione, come indicato anche ai considerando 203 e 204.
- (220) Hunan Hualian Group inoltre omette di riconoscere e affrontare gli ultimi sviluppi politici che dimostrano quanto sia pervasiva l'influenza dello Stato ai diversi livelli dell'amministrazione (ossia nazionale e provinciale) nel settore della ceramica. Gli elementi di prova di cui alla sezione 3.6 dimostrano che la recente strategia del governo della RPC intesa, tra l'altro, a consolidare il settore creando campioni nazionali, ad aumentare la produzione e le capacità e a fornire finanziamenti per la sua attuazione è risultata avere un impatto immediato sulle società inserite nel campione.

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/765/oj>).

⁽⁵⁷⁾ Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, CE-Elementi di fissaggio (Cina), WT/DS397/AB/R, punto 367.

⁽⁵⁸⁾ Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, CE-Elementi di fissaggio (Cina), WT/DS397/AB/R, punto 376.

⁽⁵⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 104.

⁽⁶⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 135.

- (221) Per quanto riguarda nello specifico Hunan Hualian Group, la Commissione ha osservato che era stato esplicitamente inserito e nominato nell'elenco dei beneficiari dei «Progetti chiave per l'espansione e il potenziamento della capacità delle imprese industriali nella provincia di Hunan» di cui al considerando 190. Le società beneficiarie elencate in tale piano (compreso Hunan Hualian Group) sono inoltre tenute a rispettare i requisiti della comunicazione sulla pubblicazione del «Second Batch of Key Projects for Industrial Enterprise Capacity Expansion and Upgrading in Hunan Province» (Xiang Gongxin Investment [2023] n. 429 ⁽⁶¹⁾) e ad attuare immediatamente gli incrementi di efficienza perseguiti dal governo.
- (222) Hunan Hualian Group non ha presentato alcun elemento di prova che contraddica tutte queste risultanze e gli elementi di prova sottostanti, né ha dimostrato di non essere interessato o di non essere soggetto a tale controllo o influenza sostanziale da parte del governo della RPC. Di conseguenza non vi erano motivi per trattare Hunan Hualian Group diversamente da qualsiasi altro produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola in Cina. In sintesi, la totalità degli elementi di prova riguardanti il controllo o l'influenza sostanziale dello Stato cinese in relazione alla fissazione dei prezzi e alla produzione nel settore degli oggetti per il servizio da tavola in ceramica, nonché la struttura economica e le politiche del governo della RPC nello stesso settore, porta a concludere che l'applicazione di un dazio su scala nazionale è appropriata nel caso di specie. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (223) Per quanto riguarda le argomentazioni di Hunan Hualian Group secondo cui non è stato riscontrato che il gruppo eludesse l'aliquota del dazio a livello nazionale e secondo cui, basando la valutazione sulle distorsioni significative, si applicherebbe un dazio su scala nazionale in tutte le inchieste antidumping concernenti la RPC, la Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha osservato che la sua decisione di istituire il dazio su scala nazionale nel caso di specie si è basata su tutti gli elementi illustrati nel presente regolamento che dimostrano il controllo e l'influenza sostanziale del governo della RPC sul settore della ceramica, anche per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la produzione, nonché sulla particolare struttura economica del paese a seguito delle politiche e dell'influenza del governo della RPC. Tale conclusione si è basata, oltre che sulla valutazione dell'esistenza di distorsioni significative di cui alla sezione 3.2.1, anche su una serie di altri elementi pertinenti indicati in particolare ai considerando 205 e da 208 a 211, che sono propri del prodotto e del settore specifici oggetto della presente inchiesta e possono non riguardare tutti nello specifico Hunan Hualian Group, pur rimanendo pertinenti ai fini delle risultanze a livello nazionale. Tali elementi dimostrano l'intervento specifico del governo della RPC, nonché la peculiarità del settore degli oggetti per il servizio da tavola, estremamente frammentato e attualmente soggetto alla politica opposta del governo della RPC volta a consolidarlo, la peculiarità del fatto che i produttori esportatori riesportassero nell'UE prodotti acquistati da altri produttori, il numero significativo di trattamenti riservati a nuovi produttori esportatori e l'episodio di elusione. Su tale base le argomentazioni di Hunan Hualian Group sono state respinte.
- (224) Per quanto riguarda l'argomentazione di Hunan Hualian Group basata sulla giurisprudenza dell'OMC relativa alla controversia CE — Elementi di fissaggio, secondo cui quando è stato calcolato un margine di dumping individuale un unico dazio può essere applicato a fornitori diversi che costituiscono un unico esportatore e tale dazio dovrebbe essere basato sui prezzi medi all'esportazione di ogni singolo esportatore, la Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, la Commissione ha ricordato che il dazio su scala nazionale fissato nella presente inchiesta era basato sul margine di pregiudizio e non sul margine di dumping, come spiegato nella sezione 4.1.2, in quanto il primo era inferiore al margine di dumping. Come specificato inoltre nella sezione 3.5, il margine di dumping medio che rispecchia i prezzi all'esportazione dei tre produttori inseriti nel campione e che è stato considerato rappresentativo dell'entità unica ammontava al 138,2 %, superando quindi il nuovo dazio applicabile a livello nazionale del 79 %. In effetti la Commissione non ha determinato i margini di dumping individuali, bensì ha stabilito in primo luogo margini intermedi per ciascun produttore esportatore inserito nel campione che era considerato rappresentativo dell'entità unica. Si è trattato di una fase intermedia necessaria sulla base della quale ha poi calcolato il margine di dumping dell'entità unica. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

4.1.2. *Livello delle misure*

- (225) È opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto originario dei paesi interessati, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio stabiliti nell'inchiesta iniziale e i margini di dumping di cui al considerando 179. Poiché il margine di dumping riscontrato nella presente inchiesta di riesame è superiore al margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale, il nuovo livello delle misure si basa sul più basso dei due margini, quindi al livello del margine di underselling.

⁽⁶¹⁾ Comunicazione sulla pubblicazione del «Second Batch of Key Projects for Industrial Enterprise Capacity Expansion and Upgrading in Hunan Province», Hunan Provincial Department of Industry and Information Technology, gxt.hunan.gov.cn, 6 dicembre 2023.

- (226) A tale proposito, e in considerazione dell'impraticabilità dell'applicazione di dazi individuali e del fatto che tutti i margini di dumping individuali erano superiori al margine di pregiudizio, la Commissione ha deciso di confrontare il margine di dumping a livello nazionale stabilito nel presente riesame intermedio parziale con il livello di pregiudizio applicabile alla media del campione nell'inchiesta iniziale.
- (227) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CCCLA e Fun Lin Wah Group hanno sostenuto che il margine di pregiudizio stabilito durante l'inchiesta iniziale non è più pertinente per il contesto attuale. Secondo entrambe le parti, la Commissione dovrebbe rivalutare il livello di pregiudizio sulla base delle condizioni prevalenti durante il periodo del riesame intermedio per garantire l'accuratezza e rispecchiare le effettive dinamiche di mercato.
- (228) Inoltre CCCLA e Fun Lin Wah Group hanno affermato che il nuovo dazio antidumping proposto applica la stessa aliquota a tutte le società in Cina, indipendentemente dal fatto che abbiano collaborato o meno all'inchiesta. Secondo Fun Lin Wah Group tale trattamento non era equo nei confronti delle società cinesi che hanno collaborato, in particolare quelle selezionate per il campionamento (come Fun Lin Wah Group), e poteva scoraggiare la futura collaborazione nelle inchieste dell'UE. Fun Lin Wah Group ha anche sostenuto che la mancata differenziazione può compromettere la capacità della Commissione di condurre inchieste efficaci in futuro e ha esortato la Commissione a: a) riconoscere la forte collaborazione delle società partecipanti (in particolare quelle inserite nel campione), b) applicare aliquote del dazio diverse sulla base dei livelli di collaborazione (aliquote più basse per le società che hanno collaborato) e c) offrire aliquote più favorevoli alle società inserite nel campione a titolo di riconoscimento per la loro collaborazione.
- (229) CCCLA e Fun Lin Wah Group hanno affermato che l'aumento dei dazi antidumping nell'UE danneggerebbe gli importatori dell'UE, perturberebbe le catene di approvvigionamento e causerebbe perdite economiche. Entrambe le parti hanno affermato che le industrie della Cina e dell'Unione sono complementari tra loro e non sono in concorrenza, in quanto i produttori dell'UE si concentrano su prodotti di marca di alta gamma, mentre la Cina fornisce ceramiche di massa efficienti sotto il profilo dei costi. CCCLA e Fun Lin Wah Group hanno inoltre sostenuto che dazi più elevati inciderebbero in ultima analisi sui consumatori e peggiorerebbero l'inflazione e che l'attuale divisione operativa tra i produttori cinesi e gli importatori dell'Unione era favorevole e garantiva la qualità dei prodotti, l'efficienza in termini di costi e la soddisfazione dei consumatori. Le parti hanno concluso che i dazi proposti minacciano la stabilità economica dell'UE, il benessere dei consumatori e le relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose tra UE e Cina, compromettendo gli interessi a lungo termine.
- (230) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un numero elevato di importatori indipendenti ha presentato osservazioni in merito all'inchiesta, in linea con quanto espresso da CCCLA e Fun Lin Wah Group.
- (231) Gli importatori hanno inoltre affermato che l'aumento del dazio comporterà maggiori costi per gli importatori e prezzi più elevati per i consumatori e i settori a valle, con conseguenti notevoli perdite finanziarie e di posti di lavoro e situazioni di insolvenza. Gli importatori hanno criticato il fatto che saranno interessate in particolare le piccole e medie imprese.
- (232) Gli importatori hanno affermato che la capacità industriale europea non può sostituire i volumi delle importazioni cinesi, il che comporterebbe di conseguenza interruzioni dell'approvvigionamento e carenze. Diversi importatori hanno ritenuto che la Turchia non fosse idonea come luogo di produzione alternativo a causa della mancanza di capacità tecnologiche per rispettare le norme europee. Un importatore ha criticato il fatto che la misura avrebbe provocato la delocalizzazione della produzione in altri paesi terzi, come il Vietnam, il Bangladesh o la Turchia. Gli importatori hanno criticato anche il fatto che, a causa dell'aumento dei prezzi al dettaglio, è probabile che un numero crescente di consumatori acquisti direttamente dalla Cina attraverso canali di acquisto come Temu. Diverse osservazioni hanno rilevato anche un impatto ambientale delle misure modificate, in quanto i consumatori si rivolgerebbero agli oggetti per il servizio da tavola in plastica.
- (233) Diversi importatori hanno criticato il fatto che il dazio forfettario non rispecchiava la varietà del mercato, temendo che potesse eliminare intere categorie di prodotti e comportare una mancanza di concorrenza e aumenti dei prezzi da parte dei produttori dell'UE e dei paesi terzi. Secondo alcuni importatori è improbabile che un aumento del dazio antidumping possa rilanciare la produzione di ceramica dell'UE, considerando sfide strutturali e a lungo termine quali i cambiamenti nelle abitudini di consumo, le tendenze demografiche o l'aumento dei costi energetici, ambientali e del lavoro.
- (234) Diversi importatori hanno anche auspicato un regime transitorio per i contratti a lungo termine esistenti, che sono soggetti a sanzioni in caso di mancata consegna o ritardo di consegna, prevedono condizioni di consegna fisse e non consentono adeguamenti contrattuali dei prezzi.

- (235) Holst Porzellan ha affermato che la doppia inchiesta relativa al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio costituiva una violazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, facendo riferimento alle risultanze sul pregiudizio del riesame in previsione della scadenza. Diversi importatori hanno sostenuto che il riesame intermedio avrebbe dovuto fare riferimento alle risultanze del riesame in previsione della scadenza che confermavano che i fabbricanti dell'Unione avevano subito un pregiudizio a causa di un margine di undercutting del 38 % e hanno criticato l'aumento del dazio al 79 % in seguito al riesame intermedio.
- (236) Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra, la Commissione desidera ricordare che il riesame intermedio è limitato alla portata del dumping. L'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione non è pertanto oggetto dell'inchiesta. Inoltre nessuna delle parti interessate ha collaborato dopo l'apertura dell'inchiesta, fornendo risposte al questionario. Considerando altresì che non sono stati forniti elementi di prova sostanziali a loro sostegno, le argomentazioni sono state respinte.

4.2. Dazi antidumping definitivi

- (237) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Margine di dumping a livello nazionale	138,28	79,0	79,0

- (238) L'aliquota del dazio antidumping specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta. Questo dazio a livello nazionale applicabile a tutte le società si applica dunque a tutte le importazioni del prodotto in esame originario della RPC.
- (239) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hunan Huazhi Group e diversi importatori hanno affermato che il livello del dazio proposto viola il principio di proporzionalità dell'OMC. La decisione della Commissione europea di imporre un dazio uniforme del 79 % a tutti gli esportatori è in contrasto con tale principio, in quanto erano disponibili alternative meno restrittive e altrettanto efficaci. Hunan Huazhi Group ha sostenuto che l'aliquota danneggerebbe in modo sproporzionato le industrie a valle e i consumatori finali, in particolare quelli che dipendono da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica a prezzi accessibili, al di là di quanto necessario per affrontare il pregiudizio causato dal dumping. Tale misura rischia di compensare eccessivamente il dumping, causando nel contempo inutili danni economici ai settori e ai consumatori. Hunan Huazhi Group ha inoltre chiesto alla Commissione di calcolare il margine di pregiudizio e di istituire dazi solo al livello necessario per eliminare il pregiudizio, garantendo che i dazi non siano eccessivi. Tale approccio eviterebbe un'eccessiva protezione dei produttori dell'UE e garantirebbe misure eque e proporzionate.
- (240) Come specificato nell'avviso di apertura, la portata del riesame intermedio era limitata all'esame del dumping e pertanto il margine di pregiudizio per il presente procedimento è quello stabilito nel regolamento che istituisce le misure iniziali. Come spiegato al considerando 225, il dazio è stato stabilito in base al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5. DISPOSIZIONI FINALI

- (241) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶²⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (242) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

⁽⁶²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Paese d'origine	Dazio antidumping definitivo (%)
Repubblica popolare cinese	79,0

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN